

Sandro Tiberini

**I “borghi nuovi” di iniziativa comunale nei territori di Perugia e di Gubbio (sec. XIII)**

[A stampa in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. Comba - F. Panero - G. Pinto, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 189-245 © dell'autore- Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Oggetto di questa indagine è delineare il ruolo avuto dall'autorità comunale cittadina nell'orientare e nel promuovere la nascita di insediamenti fondati *ex novo* nei territori di Perugia e di Gubbio. Va premesso, a tale proposito che, prima degli anni '30 del secolo XIII, non vi è traccia nella documentazione superstite di una concreta azione in questo senso da parte delle classi dirigenti urbane, le quali anzi appaiono semmai impegnate in un'opera a volte ostinata e pervicace di “coventrizzazione” di quelle località fortificate che, per la loro stessa esistenza, venivano viste come una intollerabile minaccia alla propria sicurezza<sup>1</sup>. Ciononostante, è dall'area perugina che viene una delle più antiche attestazioni di *villae nove*<sup>2</sup>: in un atto del 1060, infatti, Martino di Leo donava alla canonica della cattedrale di S. Lorenzo di Perugia un pezzo di terra vignato situato *in comitatu Peruscinorum, in loco qui dicitur Septiniana, UBI VILLA NOVA DICITUR*<sup>3</sup>. Purtroppo però di questa *villa nova* sappiamo solo che è esistita e siamo quindi completamente all'oscuro sull'identità di chi ne promosse la fondazione e sulle finalità che tramite tale fondazione si volevano perseguire. È vero che due secoli più tardi è attestato un altro insediamento non fortificato con lo stesso nome nel settore meridionale del comitato perugino facente capo al quartiere urbano di Porta S. Pietro<sup>4</sup>, tuttavia tale coincidenza toponimica, in mancanza di altre testimonianze, non esclude la possibilità che ci si trovi in presenza di un nucleo abitativo diverso da quello testimoniato nel documento del 1060<sup>5</sup>.

Comunque sia, l'aver messo insieme nella stessa trattazione due città di gloriosa tradizione comunale come Gubbio e Perugia non ha solamente il significato di un estemporaneo accoppiamento, magari legato a questioni di comodità nella ricerca della documentazione: si tratta al contrario di due centri urbani legati dalla appartenenza ad una medesima matrice territoriale di origine altomedievale, e cioè l'antico “corridoio bizantino”, quell'angusto “istmo”, stretto tra le due grandi entità politiche longobarde della Tuscia e del ducato di Spoleto, unico canale di comunicazione terrestre tra Roma e Ravenna, e accomunati dal forte tradizionalismo che ne permeava la struttura politica, decisamente caratterizzata dal profondo radicamento che la concezione “pubblicistica” della gestione del potere vi mantenne sin quasi alle soglie della nascita del comune cittadino<sup>6</sup>. Ciò fece sì che il fenomeno signorile, nella sua versione ecclesiastica (la più

---

<sup>1</sup> Si vedano, tanto per fare un esempio, le vicende relative ai castelli di Castiglione Aldobrando e Valmarcola, di cui più avanti si parlerà

<sup>2</sup> Sulla cronologia e la dinamica delle nuove iniziative di popolamento, anteriormente al periodo comunale, A.A.SETTIA, *Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento nel secolo XII*, in *I borghi nuovi*, a cura di R.COMBA e A.A.SETTIA., atti del convegno internazionale sui borghi nuovi (Cuneo, 16-17 dicembre 1989), Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 1993 (collana “Da Cuneo all'Europa”, n.2), particolarmente alle pp.63-66.

<sup>3</sup> *Il notariato a Perugia: mostra iconografica e documentaria*, catalogo a cura di R.ABBONDANZA, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1973 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 1), p.16.

<sup>4</sup> A.GROHMANN, *Città e territorio tra Medioevo ed età moderna (Perugia, XIII-XVI secolo)* Perugia, Volumnia, 1981, pp.1000-1001.

<sup>5</sup> Si consideri, a tale proposito, che tra i confinanti dell'appezzamento donato in questa data da Martino di Leo vengono indicate le *res de Brunonis* e le *res de Teuza de Rampa*: si tratta degli esponenti più antichi di un raggruppamento signorile che assunse prestissimo il predicato territoriale “*de Monte Nigro*”, in riferimento ad una località successivamente incastellata, situata a Nord della città umbra, quindi da tutt'altra parte rispetto alla *Villa Nova* di cui si parla alla metà del '200 (S.TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 [Publicazioni degli ArchIvi, di Stato, saggi, n.52], pp.81-82).

<sup>6</sup> TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.220-226; G.RIGANELLI, *Perugia: da Ducato bizantino a comune cittadino. Governo della città e assetto del territorio dalla fine del secolo VIII all'inizio del XII*, in *Studi sull'Umbria medievale e*

potente e capillarmente diffusa) e laica (la più debole e frammentata), non vi trovasse un terreno favorevole per la sua nascita e per il suo sviluppo<sup>7</sup> e che quindi, di conseguenza, non esistessero seri ostacoli al libero dispiegamento del potere cittadino nel proprio comitato storico, e anche più in là. Si può anzi affermare, per quanto riguarda Perugia, con il Maire Vigueur, che essa “ha ereditato un *comitatus* i cui confini coincidevano grosso modo con quelli dell’*episcopatus*”<sup>8</sup>; e se anche, soprattutto nelle fasi più antiche della sua storia comunale la città umbra dovette fare i conti con alcuni soggetti signorili laici ed ecclesiastici, inducendoli a sottomettersi al suo *districtus*<sup>9</sup>, si trattò in genere di enti collocati ai margini, o addirittura anche al di fuori, della sua tradizionale area di influenza e comunque, nella maggior parte dei casi, questi atti di sommissione si risolvevano in accordi finalizzati a porre in essere un compromesso che fosse di reciproca convenienza per ambedue le parti, anche se in alcune situazioni la città fece sentire vigorosamente il peso della sua forza militare per imporre la propria egemonia. A Gubbio poi la cosa è ancora più evidente, se si tiene conto che ci sono rimasti, per il periodo che va dalla nascita del comune al 1250, solo due (o tre?) atti di sommissione relativi a esponenti del ceto signorile comitatino, contro i dodici che si hanno per Perugia<sup>10</sup>: segno evidente che ci troviamo di fronte ad una originaria situazione di pieno controllo del comitato anche nelle sue “pieghe” più recondite.

Ma non c’è solo questo: in realtà, alla continuità degli inquadramenti “pubblicistici” di ascendenza bizantina, sul piano politico-istituzionale, si deve anche assommare un altrettanto radicato tradizionalismo per quanto concerne le strutture del possesso fondiario, probabilmente caratterizzato da una presenza non insignificante della piccola proprietà, a base allodiale e/o enfiteutica, e da una diffusione tarda e imperfetta del sistema curtense di importazione franca<sup>11</sup>. Ciò dal punto di vista del paesaggio agrario dovette tradursi nella permanenza di un tessuto demico caratterizzato dall’insediamento sparso e da una ancor limitata incidenza dell’*habitat* accentrato<sup>12</sup>, e in una capillare diffusione delle attività di sfruttamento del suolo, in modo tale da delineare un quadro generale ove, pur nell’ incombere massiccio dell’incolto, l’intervento umano non doveva apparire del tutto soverchiato da prepotenti forze naturali. Insomma, non mancarono certamente boschi, paludi, torrenti e fiumi sempre pronti a uscire dal loro alveo, contro cui lottare per ridurre l’ambiente selvaggio a suolo coltivabile, tuttavia l’impianto originale che Etruschi e Umbri prima e Romani poi avevano impresso al territorio dal punto di vista agrario, durante la crisi dell’alto medioevo non dovette essere stravolto in modo tale da rendere necessari immani e prolungati sforzi collettivi per ripristinarlo, come invece avvenne in area padana<sup>13</sup>.

---

*umanistica in ricordo di Olga Marinelli, Pier Lorenzo Meloni, Ugolino Nicolini*, a cura di M.DONNINI ed E.MENESTÒ, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2000, pp.419-460.

<sup>7</sup> Tutta questa problematica costituisce il cuore argomentativo della mia menzionata ricerca sulla signoria rurale nell’Umbria settentrionale, cui rimando.

<sup>8</sup> J.C.MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d’Italia*, diretta da G.GALASSO, Torino, UTET, 1987, vol.VII tomo II, p.440.

<sup>9</sup> Per un quadro generale di tali particolari pattuizioni, TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.232-242.

<sup>10</sup> S.TIBERINI, *La signoria rurale in territorio eugubino tra XII e XIII secolo*, in corso di stampa negli atti del Convegno “Santità femminile nel Duecento - Sperandia patrona di Cingoli” (Cingoli, 23-24 ottobre 1999).

<sup>11</sup> TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.162-178, 223-226, 306-308.

<sup>12</sup> Ivi, p.229.

<sup>13</sup> “Il paesaggio stesso, dunque, nella regione padana [al di fuori della ristretta fascia delle colline preappenniniche e prealpine]... era sostanzialmente una landa semiprimitiva e sterminata, interrotta, mai seriamente contrastata, dagli insediamenti umani, ancora nell’XI secolo” (V.FUMAGALLI, *Terra e società nell’Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, Einaudi, 1976, p.8); sui caratteri del paesaggio agrario padano in epoca altomedievale, ved. anche *Porci e porcarini nel medioevo. Paesaggio, economia, alimentazione*, a cura di M.BARUZZI e M.MONTANARI, Bologna, CLUEB, 1981 (catalogo della mostra tenutasi a S. Martino di Bentivoglio presso il Museo della civiltà contadina nel giugno del 1981), pp.18-26. Per quanto concerne il territorio perugino-eugubino, non vi sono testimonianze che consentano di stabilire con certezza quale fosse l’assetto delle campagne tra VI e X secolo; ciononostante, l’assenza di grandi iniziative di sistemazione del territorio promosse in epoca successiva dall’autorità pubblica consente di inferire che non vi fosse necessità di venire in soccorso all’iniziativa privata per risolvere problemi relativi all’assetto idrogeologico e/o alla messa a coltura di boschi e pascoli. Del resto, come ha osservato il Mira, “in una regione collinare come l’Umbria, le bonifiche consistettero più che altro nella sistemazione del terreno mediante terrazzamenti, di cui ancor oggi si vedono gli esempi” (G.MIRA, *Aspetti dell’economia umbra dal IX all’XI secolo*, già in *Aspetti dell’Umbria dall’inizio del secolo VIII alla fine del secolo XI*, atti del Terzo Convegno di studi umbri [Gubbio, 23-27 maggio 1965], Perugia, Centro di studi umbri, Casa di S. Ubaldo [Gubbio], a cura della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Perugia,

Con tutto ciò, intendo sostenere che nel territorio qui preso in esame vennero a mancare, o quanto meno non ebbero un peso determinante, le condizioni che altrove spinsero le città comunali, per supportare l'incremento demografico entro le mura urbane, ad assumersi in prima persona il compito, troppo al di sopra delle forze dei singoli, di ridurre a bonifica vaste aree incolte e paludose, non solo attraverso l'intrapresa di grandi opere idrauliche ma anche tramite la fondazione di una serie di *villenove* destinate alla colonizzazione di territori bisognosi di un intenso intervento di dissodamento<sup>14</sup>. Né le resistenze del ceto signorile al pieno dispiegamento del potere cittadino nel comitato dovettero essere tali da costringere il comune urbano ad utilizzare su vasta scala lo strumento delle nuove fondazioni per sottrarre uomini e forze ai *domini* recalcitranti, come invece spesso avvenne in Italia settentrionale, e non solo, con la fondazione dei "borghi franchi"<sup>15</sup>. Per cui, il ruolo dell'autorità cittadina in Umbria settentrionale fu semmai quello di sostenere ed incoraggiare tutto un fiorire spontaneo di iniziative di incastellamento e di dissodamento che provenivano dalle forze vive della società, le quali sembrano essere state in grado di sobbarcarsi in modo autonomo l'onere di colmare acquitrini, di *runcare* boschi, di metter a coltivazione terre mai prima toccate (o mai più da secoli toccate) dall'aratro, senza che in linea generale ci sia stata necessità da parte comunale di fungere da stimolo o addirittura di ricorrere a forme di coazione e di costrizione per ottenere risultati che spontaneamente venivano conseguiti dai diretti interessati<sup>16</sup>. Ciò non toglie naturalmente che vi siano stati, da parte di Perugia e di Gubbio, come meglio più avanti si vedrà, precisi interventi finalizzati alla fondazione *ex novo* di insediamenti, comunque sempre fortificati (dunque *castra nova*, mai *ville nove*): si trattò tuttavia

---

1966, pp.127-154, ora in IDEM, *Scritti scelti di storia economica*, a cura di A.GROHMANN, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1990, p.300); un intervento di questo genere non abbisognava certo di grandi investimenti e di pianificazione centralizzata, ma si realizzò in modo direi molecolare attraverso l'opera secolare di generazioni di contadini che, gradualmente, mutarono l'aspetto del paesaggio agrario.

<sup>14</sup> Si veda ad esempio il ben noto caso di Verona, illustrato da Andrea Castagnetti (A.CASTAGNETTI, *Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della "Palus comunis Verone" (1194-1199)*, in "Studi medievali, III s., XV [1974] pp.363-481)

<sup>15</sup> P.PANERO, *I borghi franchi del comune di Vercelli: problemi territoriali, urbanistici, demografici*, già in "Bollettino storico vercellese", 16-17 (1981), ora in IDEM, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna, CLUEB, 1988, pp.43-72. IDEM, *Un momento della pianificazione territoriale del comune di Alba nel XIII secolo: la fondazione della Villanova di Cherasco*, già in "Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo" (con il titolo "*La genesi e l'assetto distrettuale e urbanistico della Villa Nuova di Cherasco*"), 74 (1976), ora in IDEM, *Comuni e borghi franchi*, pp.193-228. Per un esempio più vicino all'area perugina di "borgo franco" fondato in funzione antisignorile, si veda il caso di Paganico in territorio senese illustrato da P.ANGELUCCI, *L'Ardenghesca tra potere signorile e dominio senese (secoli XI-XIV)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000 (Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di studi storico-artistici, Sezione di studi storici, pubblicazioni, n.17). Per un quadro di insieme sulle tematiche degli insediamenti di fondazione comunale, si vedano i contributi in R.COMBA e A.A.SETTIA (a cura di), *I borghi nuovi*.

<sup>16</sup> L'esempio più significativo del ruolo avuto dal comune di Perugia nel far leva sull'iniziativa privata per promuovere la messa a coltura di vaste aree fu sicuramente la lottizzazione, avvenuta nel 1252, di circa 100 *bevulcarie* di terra arativa, corrispondenti a 2300-2500 ettari, ricavate da un unico, enorme, appezzamento situato nel Chiugi perugino, vale a dire nel territorio di Castiglione del Lago, acquisito dal comune di Perugia alla fine del secolo XII (G.RIGANELLI, *Il Chiugi perugino: genesi di una comunanza agraria*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università degli Studi di Perugia", Studi storico-antropologici, XXIII, nuova serie IX, 1985/1986, pp.7-32. M.VALLERANI, *Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un possesso cittadino tra XII e XIV secolo*, in "Quaderni storici", 81 [nuova serie], dicembre 1992, pp.625-652). Tale appezzamento, suddiviso in 124 frazioni di terra arativa, più altre adibite a vigna o ad aree fabbricabili o ad orti nel castello di Castiglione del Lago, e concesso in affitto a 370 locatari, si estendeva a ridosso delle paludi della Chiana e confinava con una grande *silva communis*, per cui è probabile che dietro tale operazione vi fosse anche la volontà di favorire la bonifica delle zone umide e la messa a coltura delle terre boschive (A.BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico. Periodo consolare e podestarile [1139-1254]. II [1237-1254]*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1985 [Fonti per la storia dell'Umbria, n.17] pp.556-581. VALLERANI, *Le comunanze di Perugia nel Chiugi*, pp.628-630).

Non sempre comunque vi era disponibilità da parte dei privati possessori a contribuire alle opere necessarie al riassetto del territorio: ad esempio, perché si potesse arrivare ad ultimare i lavori di bonifica del bacino del torrente Caina, nei pressi di Corciano, lavori i cui oneri dovevano ricadere sui proprietari terrieri che ne avrebbero tratto vantaggio, l'autorità comunale perugina dovette ripetutamente far pressione, anche tramite la minaccia di pesanti pene pecuniarie, affinché *illi qui inde habent utilitatem* facessero il loro dovere (G.RIGANELLI, *Vicende insediative e assetto del territorio nell'età di mezzo. Una ricerca sull'attuale comune di Corciano*, Perugia, EFFE Fabrizio Fabbri editore, 1997, pp.233-236).

di iniziative inquadrabili, nel loro complesso, tra le misure adottate dalle due città-stato per consolidare il loro controllo politico e militare in aree o situate al di fuori del *comitatus* tradizionale o in cui forte era l'attrito con altri comuni o collocate in settori strategicamente importanti per il controllo di vie di comunicazione di importanza sovralocale<sup>17</sup>.

Ed è proprio da qui che conviene prendere le mosse per analizzare più da vicino quali furono le linee di intervento nel territorio da parte delle due città umbre, cominciando da Perugia: ebbene, il settore in cui quest'ultimo comune appare più intensamente e durevolmente impegnato in una opera di fondazione *ex novo* di borghi fortificati è quello dislocato in prossimità di quella fascia territoriale dai contorni abbastanza incerti che divideva il comitato storicamente perugino (e quindi il tratto centrale dell'antico "corridoio bizantino" facente perno su Perugia<sup>18</sup>) da quello assisano (e quindi dal ducato di Spoleto, antica creazione longobarda<sup>19</sup>). Si tratta di una linea di colline delimitate ad occidente dal corso del torrente Rio Grande sino alla confluenza di esso con il Tevere e, da qui in poi, da quest'ultimo fiume sino a dove esso non riceve le acque del Chiascio, che a sua volta delimitava quest'area ad oriente<sup>20</sup>. A partire dagli anni successivi al 1250, il comune umbro appare intenzionato a consolidare qui la propria presenza attraverso vari interventi edificatori, di cui sicuramente il più impegnativo fu la costruzione del castello di Torgiano.

Questo castello si trovava e si trova in un punto nevralgico di tale settore territoriale, laddove il Chiascio si getta nel Tevere; esso, nelle intenzioni perugine doveva costituire un elemento chiave nell'ambito di un sistema difensivo finalizzato a creare uno sbarramento ad Est, contro eventuali scorribande, sia dei comuni vicini che di altre forze ostili le quali, calando dalla Flaminia, avessero avanzato da oriente con intenzioni bellicose. Il via ai lavori si ebbe con una delibera del Consiglio speciale e generale del comune, datata al 9 marzo 1274<sup>21</sup>; tali lavori, almeno per quanto concerneva

---

<sup>17</sup> La sensibilità squisitamente "politica" che orientava le scelte di questi organismi comunali nel promuovere un certo nuovo "incastellamento" emerge, sia pure a livello di intenzionalità, assai precocemente: si veda in proposito un documento perugino del 1201 in cui il comune, nell'intento di mettere pace tra le città di Foligno e di Spoleto, disponeva, in qualità di arbitro eletto dalle due parti contendenti, che esse edificassero in comune *unum burgum inter Flamineam* [Fiamenga, presso Foligno] *et Clonam* [il torrente Chiona, che segna il confine tra le due diocesi], e lo popolino con un numero uguale di famiglie (A.BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico. Periodo consolare e podestarile [1139-1254]. I [1139-1237]*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1983 [Fonti per la storia dell'Umbria, n.15], p.59). A prescindere dal fatto che questa nuova fondazione non fu mai realizzata (Ivi, nota 2), tale disposizione è comunque un chiaro segnale del significato che si attribuiva a tali iniziative di popolamento, viste come il segno esteriore della conquistata egemonia in un dato territorio, per cui costruire insieme un *burgus* veniva ad essere il suggello concreto di una ritrovata volontà di collaborazione tra città rivali.

<sup>18</sup> Sulla precisa configurazione di tale territorio nell'alto medioevo, G.RIGANELLI, *Da Totila a Rachi: Perugia e il suo territorio nei primi secoli del Medioevo*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", XCI (1994), pp.5-45.

<sup>19</sup> Sulla genesi e i primi sviluppi di questa realtà politico-territoriale, G.P.BOGNETTI, *Tradizione longobarda e politica bizantina nelle origini del ducato di Spoleto*, in "Rivista di storia del diritto italiano", XXXVI-XXXVII (1953-1954), pp.269-305. C.G.MOR, *Gli ordinamenti territoriali dell'Umbria alto-medievale*, in *Aspetti dell'Umbria dall'inizio del secolo VII alla fine del secolo XI*, pp.103-125. P.M.CONTI, *Genesi, fisionomia e ordinamento territoriale del ducato di Spoleto*, in "Spoletium", XVII (1975), pp.15-39. IDEM, *Il ducato di Spoleto e la storia istituzionale dei Longobardi*, Spoleto, Edizioni dell'Accademia spoletina, 1982 (Quaderni di "Spoletium", n.2).

<sup>20</sup> L'unico documento da cui si può desumere con sicurezza l'andamento del tracciato confinario altomedievale tra area bizantina e ducato longobardo in prossimità di Perugia è un testamento databile al 995, in cui tale Giovanni detto Gregorio, da Valdiponte in territorio perugino, lasciava in eredità alla abbazia di S. Maria del medesimo luogo un grosso patrimonio collocato nei pressi di Civitella d'Arno (*Le piu' antiche carte dell'abbazia di S. Maria di Valdiponte [Montelabbate] - I [969-1170]*, a cura di V. DE DONATO, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 1962 [Regesta Chartarum Italiae, s.n.], n.2. S.TIBERINI, *Cultura, società, strutture economiche del territorio perugino nel testamento di Giovanni di Valdiponte*, in "Archivio di Stato di Perugia. Scuola di archivistica e paleografia. Quaderni didattici", 1 [a.a.1998-1999], pp.25-36). La delimitazione di tale proprietà veniva descritta in questi termini: "a primo latere... Rivo Maiore [il Rio Grande] et ad secundum... albeum Tivere exientes de ipso albeo Tivere rectum in foranie et rectum in fine Lanbardorum et a tertio latere ipsa fine Lanbardorum et a quarto... la curte de Arne quo est Massa S.Petri et per ipsa fine perveniente rectum in Rivo Maiore quo est primo latere". Stando dunque a questa confinazione, il *finis Lanbardorum* si sarebbe dovuto collocare a Est della linea Tevere-Rio Maggiore, forse in corrispondenza del corso del Chiascio: c'è da chiedersi tuttavia perché il notaio compilatore del documento non abbia senz'altro fornito questo ovvio dato morfologico, rimanendo invece nel vago; tale omissione può essere forse ricondotta al carattere incerto e non facilmente definibile di questa linea di demarcazione tra le due aree di influenza.

<sup>21</sup> G.RIGANELLI, *Torgiano nel medioevo*, Perugia, Comune di Torgiano-Guerra edizioni, 1994, p.34

il completamento della cinta muraria, avrebbero avuto termine tre anni dopo<sup>22</sup>. In via preliminare tuttavia fu necessario procurarsi il terreno su cui edificare, e a tale fine il comune di Perugia procedette, tra il marzo e il novembre dello stesso anno, a stipulare tutta una serie di contratti di compravendita, per la precisione 30, tramite i quali venne acquisito da vari proprietari un quantitativo di terreno pari a 21 modiolli, 8 staia e 9 pugilli, vale a dire 58,38 ettari, impiegando una somma complessiva di 447 libbre, 2 soldi e 10 denari<sup>23</sup>. La scelta di procedere tramite la via “legale” della compravendita, e non dell’esproprio *sic et simpliciter*, deve essere ricondotta sia alla volontà da parte del comune di rafforzare il proprio diritto sul castello tramite il possesso allodiale dei sedimi, sia di creare il più ampio consenso intorno all’operazione che si stava compiendo di potenziamento della presenza cittadina nel territorio. Un segnale di tale volontà politica è anche il tipo di condizioni che si ritenne di proporre agli abitanti del nuovo castello: innanzitutto, la piena volontarietà della scelta di venirvi a risiedere, ma soprattutto il carattere “pattizio” che si intese imprimere al rapporto tra coloro che erano disponibili a trasferirsi nel luogo e la città dominante; essa concedeva esenzioni fiscali, diritto di eleggere i propri consoli e di redigere statuti e la protezione dovuta ai *cives vel comitatenses*, cui erano assimilati gli uomini di Torgiano, il tutto in cambio della disponibilità a partecipare *ad exercitum generale et parlamentum, sicut alii perusini* (però non da subito ma dopo dieci anni dal loro ingresso entro le mura del nuovo castello). Questa sorta di “carta costitutiva” relativa allo *status* della nuova comunità, che venne riconosciuta tale, ed ai rapporti tra essa e l’autorità cittadina, costituiva la *propositio* presentata al Consiglio speciale e generale perugino il 9 marzo, e da esso approvata come testo base dell’accordo che sarebbe stato effettivamente sottoscritto dal rappresentante cittadino e dal sindaco del neonato comune rurale, probabilmente di lì a pochi giorni<sup>24</sup>. Non si sa a quale titolo e con quali eventuali limitazioni fossero concesse le aree fabbricabili a coloro che intendevano stabilirsi nel nuovo castello, ma è comunque pressoché ovvio che, quanto meno, essi non avrebbero dovuto sostenere alcun onere per edificarvi una abitazione, visto l’interesse che il comune cittadino aveva ad incrementare il più possibile la popolazione torgianese.

La costruzione di questo insediamento, situato a quanto sembra non nel comitato storico di Perugia, ma nel suo *districtus*, quel fluido alone in cui ciascuna città comunale tentava di consolidare e ampliare la propria area di influenza oltre il tradizionale ambito del *comitatus*, in genere coincidente con la diocesi<sup>25</sup>, dovette al momento suscitare l’opposizione del rettore del ducato di Spoleto<sup>26</sup>, il quale forse vedeva la costruzione di questa fortezza come un tentativo di erodere la propria sovranità in un’area prossima al territorio assisano e bettonese. Si trattò comunque di una reazione episodica, subito rientrata per la decisa reazione del comune perugino: infatti, in data 5 aprile 1274 il Consiglio speciale e generale deliberò di inviare, per difendere il castello appena iniziato a costruire, 500 fanti, 100 balestrieri e 100 cavalieri; di fronte a questa ferma risposta, l’autorità ducale dovette recedere da ogni tentativo di ostacolare con la forza l’impianto della nuova fondazione castrense, tant’è che già pochi giorni dopo, il 10 aprile, ci si tornava ad occupare di questioni tecniche inerenti all’edificazione del castello<sup>27</sup>. Del resto, gli altri interventi del comune umbro finalizzati alla fondazione di nuove fortificazioni nella medesima area, prima e dopo, non suscitarono alcuna reazione ostile da parte spoletina: mi riferisco in primo luogo al vicino castello di Brufa, iniziato a costruire negli anni ‘60 del 200 e portato a termine entro la fine del secolo. In questo caso tuttavia non dovette trattarsi di una fondazione *ex nihilo* ma della sistemazione e della fortificazione di un insediamento già esistente, designato dalle fonti

---

<sup>22</sup> Ivi, p.56.

<sup>23</sup> Ivi, pp.40-45 (vi sono riportati in regesto i vari contratti di compravendita)

<sup>24</sup> Ivi, pp.39-40 e 147 (vi si trova il testo della *propositio* del 9 marzo).

<sup>25</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie*, p.443 e segg. Secondo il Riganelli, i numerosi legami economici “tra la zona di Torgiano e il comitato assisano lasciano supporre che anche il territorio compreso tra il Tevere e il Chiascio abbiano fatto parte del Ducato longobardo di Spoleto fin dalla sua costituzione” (RIGANELLI, *Torgiano nel medioevo*, p.18)

<sup>26</sup> In questa data, la carica era ricoperta da Guglielmo Visconti, menzionato dal 16 giugno 1273 al 14 giugno 1275 (S.NESSI, *Il ducato di Spoleto tra papato e impero al tempo di Federico II [con elenchi dei rettori pontifici e vicari imperiali]*, in Atti del IX Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo [Spoleto, 27 settembre-2ottobre 1982], Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1983, p.948)

<sup>27</sup> RIGANELLI, *Torgiano nel medioevo*, p.38.

perugine più antiche come *castellare de Colle*, o anche *villa Castellarium Colle sive Brufe*<sup>28</sup>. Tale intervento edilizio iniziò certamente prima del 1263, quando otto appaltatori dei lavori di costruzione di *castrum Collis* vennero multati per il ritardo nell'esecuzione delle opere<sup>29</sup>; comunque, ancora nel 1279, tali lavori non dovevano essere stati completati, se si ritenne necessario ingiungere al podestà e al capitano di recarsi, insieme a venti *sapientes*, presso il castello, che nelle carte perugine appare con il nome di *castrum Grifonis*, per *videre et tractare de complemento ipsius castris et murorum ipsius castris*<sup>30</sup>. Quanto al castello di Ripa, esso risulta in costruzione nel 1266 su iniziativa del comune di Perugia e ancora da completare nel 1279; in esso avrebbero dovuto confluire gli abitanti di due insediamenti aperti preesistenti, e cioè *villa Plebis Ripe* e *villa S. Miliani de Ripa*<sup>31</sup>. Dunque, tutto sommato, questa politica di "incastellamento" portata avanti dalla città umbra nella seconda metà del secolo XIII dovette procedere senza eccessivi contrasti, anche tenendo conto del fatto che ormai Perugia si collocava come un solido baluardo del guelfismo nell'Italia centrale<sup>32</sup> e che quindi non era interesse della Santa Sede ostacolare, tramite i rettori da essa designati per governare il ducato di Spoleto, quella che si configurava come una legittima aspirazione alla sicurezza dei propri confini.

In realtà, probabilmente, dietro l'interesse con cui Perugia seguì in prima persona i rafforzamento di questo sistema di fortificazioni, e proprio di questo, non vi era solamente il generico desiderio di dotarsi di uno strumento di dissuasione verso nemici esterni sempre temibili (non si dimentichino i numerosi conflitti che, nel corso del '200, opposero Perugia a Foligno<sup>33</sup>); vi doveva essere anche l'esigenza di "blindare" per così dire quello che era il punto di arrivo dei percorsi commerciali i quali, partendo dagli scali marittimi marchigiani e in particolare da Ancona, confluivano verso Perugia dopo aver valicato gli Appennini presso Fossato di Vico, e attraversavano il Tevere tramite la corona di ponti che circondano la città umbra (Ponte S. Giovanni, Ponte Valleceppi, Ponte

<sup>28</sup> TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.192

<sup>29</sup> Archivio di Stato di Perugia [= ASP], Archivio storico del comune di Perugia, *Giudiziario, Capitano*, 1263-1273, 1, c.48r

<sup>30</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di S.CAPRIOLI e A.BARTOLI LANGELI, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996 (Fonti per la storia dell'Umbria, n.22), rubr. nn.35 e 38.

Secondo il Nessi (NESSI, *Il ducato di Spoleto*, p.914) il castello di Brufa sarebbe stato bruciato nel 1228 da Bertoldo di Urslingen, fratello di Rinaldo, duca imperiale di Spoleto, nell'ambito delle lotte tra il papato e Federico II; per cui si potrebbe pensare ad una "ricostruzione" e non ad una fondazione *ex novo*. In realtà, il cronista Ricciardo di S. Germano, da cui il Nessi trae la notizia, non parla di *castrum Brufe* ma di *castrum Bruse* e non fa il benché minimo cenno ad una appartenenza di esso al comitato perugino, anzi riferisce l'evento subito dopo aver precisato che il nominato Bertoldo *circa Nursie provinciam remanet*, alludendo quindi al fatto che il castello in questione dovesse trovarsi nel territorio di quest'ultima città, o per lo meno non distante da essa (*Rerum Italicarum Scriptores, Ricciardi de Santo Germano notarii chronica*, a cura di E.GARUFI, tomo VII parte II fasc.2 [301 dell'edizione], Bologna, Zanichelli, 1937-1938, p.152).

<sup>31</sup> G.RIGANELLI, *Medioevo rurale perugino (Una ricerca sul territorio dell'attuale XII Circonscrizione del comune di Perugia)*, Perugia, Comune di Perugia-Provincia di Perugia-Azienda di Promozione Turistica di Perugia-Comunità Montana Monti del Trasimeno - XII Circonscrizione del comune di Perugia, 1989, pp.77-84. *Statuto del comune di Perugia del 1279*, rubr.n.406.

<sup>32</sup> Un chiaro segnale di quale fosse l'importanza che da parte papale si attribuiva all'apporto perugino, quanto meno di carattere militare, per sostenere le ragioni "guelfe", si evince dalla tabella pubblicata dal Waley per quanto riguarda le intimitazioni a fornire contingenti di armati a sostegno dei conflitti in cui l'autorità pontificia veniva coinvolta: ebbene, in un elenco di sei città per le quali si posseggono maggiori informazioni in proposito (Perugia, Macerata, Fabriano, Iesi, Cagli, Matelica) e relativamente alla seconda metà del '200, la città umbra risulta essere quella fatta oggetto di richieste di gran lunga superiori a tutte le altre messe insieme (D.WALEY, *The Papal State in the thirteenth century*, London, Macmillan & Co, 1961, p.280 e segg.). Sui caratteri assunti dal guelfismo di Perugia in un periodo cruciale come quello tra le battaglie di Montaperti (1260) e Tagliacozzo (1268), si veda U.NICOLINI, *Un "consilium" inedito di Guido da Suzzara e la lotta politica a Perugia al tempo di Corradino*, già in "Annali di storia del diritto", 8 (1964), pp.349-355, ora in IDEM, *Scritti di storia*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993 (Pubblicazioni del Dipartimento di scienze storiche della Università degli Studi di Perugia, n.1), pp.3-9.

<sup>33</sup> A.BARTOLI LANGELI, *I documenti sulle guerra tra Perugia e Foligno del 1253-54*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", LXIX-2 (1972), pp.1-44, e A.I. GALLETTI, *La società comunale di fronte alla guerra nelle fonti perugine del 1282*, Ivi, LXXI (1974), pp.35-98. Altra storica rivale di Perugia risulta essere stata, su questo fronte, Assisi: basti ricordare la famosa battaglia combattuta presso Ponte S. Giovanni, sembra nel 1202, durante la quale Francesco d'Assisi cadde prigioniero (su questo conflitto, A.BARTOLI LANGELI, *La realtà sociale assisana e il patto del 1210*, in *Assisi al tempo di S. Francesco*, atti del V Convegno internazionale della Società internazionale di studi francescani [Assisi, 13-16 ottobre 1977], Assisi-S. Maria degli Angeli, Porziuncola, 1978, pp.271-336).

Felcino, Ponte Pattoli)<sup>34</sup>. Tra questi percorsi, sicuramente uno dei più rilevanti era quello che, da Ponte Valleceppi, risalendo per Ripa e Pianello, raggiungeva la Via Flaminia presso Fossato: da lì infatti “giungevano sul mercato perugino gran parte di importanti produzioni, come la carta di Fabriano, lo zafferano, l'indaco e i panni della Marca, prodotti che poi da Perugia venivano stradati verso la Toscana”<sup>35</sup>. Ebbene, lungo questo tracciato, nel punto culminante dello spartiacque che divide la valle del Chiascio da quella del Puglia, troviamo il castello di Casacastalda, che non solo il comune di Perugia riuscì a strappare ad una pugnace famiglia signorile filoimperiale<sup>36</sup>, ma che avrebbe voluto anche rifondare o ricostruire in altro luogo, cambiandogli addirittura il nome in *castrum Perusii*<sup>37</sup>. Che questa nuova fondazione castrense perugina sia stata una realtà le fonti sembrano attestarlo con chiarezza; non è altrettanto chiaro però se si sia trattato di un nuovo insediamento sorto a breve distanza dall'insediamento originario, o se invece si sia voluto semplicemente ampliare quest'ultimo aggiungendo ad esso un'ulteriore area fortificata<sup>38</sup>; sta di fatto che, allo stato attuale, non esistono resti architettonici la cui interpretazione possa avallare l'una o l'altra ipotesi, né è mai stata tentata alcuna indagine archeologica in grado di chiarire le diverse fasi costruttive del castello. In ogni caso, l'interesse del comune di Perugia per rafforzare la sua presenza in questa “area di strada” non si esaurì qui: è dei primi anni del '300 la costruzione della fortezza di Gaifana, sorta nei pressi di un importante luogo di mercato sulla Flaminia, a mezza strada tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra<sup>39</sup>. Le vicende che caratterizzarono l'edificazione di questa fortezza, ripercorribili abbastanza agevolmente tramite la

---

<sup>34</sup> L'importanza economica di Perugia nel medioevo risiedeva soprattutto nella sua funzione di centro di smistamento e di redistribuzione delle merci provenienti dai porti del medio Adriatico e dirette in Toscana; tale funzione le era attribuita soprattutto dalla sua felice collocazione geografica che la situava in posizione favorevole rispetto agli itinerari commerciali transappenninici (GROHMANN, *Città e territorio*, p.643 e segg.). Sui ponti che attraversano il Tevere nei pressi della città umbra, L.DI NUCCI-G.RIGANELLI, *La costruzione del Ponte di Valleceppi. Pretola, una villa una torre*, Perugia, Comune di Perugia - Circostrizione Ponte Valleceppi/Pretola, 1982. P.LATTAIOLI-A.PINNA-G.RIGANELLI, *Ponte S. Giovanni: dal Tevere alla città*, Perugia, Protagon, 1990. L.ROSI BONCI-G.GALLO-G.MORETTI-G.RIGANELLI-R.ROSSI-G. SER GIACOMI, *Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, Pretola, da borghi rurali a realtà urbane*, Perugia, Protagon, 1992. Sulle fasi più antiche di Ponte Pattoli e sul suo rapporto con il monastero di S. Maria di Valdiponte, TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.203-204.

<sup>35</sup> GROHMANN, *Città e territorio*, p.663.

<sup>36</sup> Si tratta dei *domini* di Serra, già signori del castello di Casacastalda; probabilmente privati del possesso di esso in epoca federiciana per le loro simpatie filoghibelliche, se ne impadronirono di nuovo nel 1250 con un sanguinoso colpo di mano. Condannati dal comune di Perugia a durissime pene pecuniarie, finirono per vendere il castello al detto comune nel 1257 (TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.119-123, 254-255; G.BENSI, *Il castello di Casacastalda e la sua pieve*, Assisi-S. Maria degli Angeli, Tipografia Porziuncola, 1974, p.38 e segg.)

<sup>37</sup> Lo statuto perugino del 1279 ordinava espressamente al podestà e al capitano di “compellere omnes et singulos homines et familias castri Casacastalde... ad veniendum cum eorum domibus ad castrum novum supra Casacastaldam veterem ordinatum; in eo castro domos construere compellant eosdem, scilicet non habentes; et dictum castrum novum Castrum Perusii vocetur deinceps” (*Statuto del comune di Perugia del 1279*, p.225). Coloro che avessero acconsentito a venire ad abitare *ad castrum Casacastalde in Castro Perusii Novo*, come pure a Fossato, sarebbero stati esentati dal pagamento delle imposte per cinque anni (Ivi, p.230)

<sup>38</sup> Si veda in proposito BENSI, *Il castello di Casacastalda*, pp.70-72.

<sup>39</sup> A partire dalla fine del secolo XII, il mercato di Gaifana doveva aver assunto una notevole rilevanza, almeno a livello locale, tanto da costituire “piazza finanziaria di riferimento” per la restituzione di somme ricevute in mutuo, dietro oppignorazione di beni immobili, o per altri tipi di pagamento: nel 1199, Transerico di Rainerio, cedendo alla canonica di S. Mariano di Gubbio i diritti da lui posseduti su alcune *familie* di rustici, eccettuava *duos solidos infortiatis* che una di esse gli doveva **in Gaifane** *annualiter pro eorum custodiendum et defendendum* (P.CENCI, *Carte e diplomi di Gubbio dall'anno 900 al 1200*, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1915, p.355); alcuni anni dopo (1211) Nicola di Domenico dava in pegno *ad frudium* a Bonaccorso di Rudolfino un terreno che Nicola aveva a sua volta in pegno da Giovanni di Armanno; il pegno garantiva un debito di 40 soldi di denari lucchesi, concessi in mutuo a patto che quando “in quocumque tempore **in mercato Gaifane** supradictus Iohannes Armanni dederit tibi [Bonaccorso] XL solidos bonorum denariorum lucensium, predictus pignus ad eum revertatur” (A.S.P., *Corporazioni religiose soppresse, S. Maria di Valdiponte, Pergamene*, n.278). Due anni dopo, Tiberio di Suppolino cedeva sempre in pegno a Greco di Baldino un pezzo di terra, in garanzia di un mutuo di 20 soldi di denari lucchesi, **de mercatum Gaifane** *recolligendum* (*Carte di Fonte Avellana -III [1203-1237]*, a cura di C.PIERUCCI, Fonte Avellana, Edizioni del Centro di Studi Avellaniti, 1986, n.411). Non si tratta comunque di un caso unico: vi è anche infatti nel 1234 l'attestazione del mercato di S. Egidio cui veniva attribuita la medesima funzione (si parla in tale data di un mutuo da restituire **de mercatum in mercato Sancti Egidii** [A.S.P., *Corporazioni religiose soppresse, S. Maria di Valdiponte, Pergamene*, n.457])

documentazione di provenienza perugina (l'unica attualmente disponibile), si inseriscono più in generale nella storia dei rapporti tra Perugia e Nocera, ove sin almeno dai primi del '200 emerge chiaramente quella strategia di lungo periodo che vide la città di S. Ercolano costantemente impegnata in un pervicace *Drang nach Ost* proteso ad assicurarsi, anche a costo di duri conflitti, il controllo dei centri più o meno piccoli, disposti lungo il tracciato che da Fano porta a Roma e che si incrocia con altri percorsi che dall'Adriatico portano al Tirreno: si iniziò nel 1202 con la prima sommissione del comune nocerino<sup>40</sup>, caratterizzata da clausole che ricalcavano sostanzialmente quelle contenute nelle pattuizioni similari stipulate in quel torno di tempo tra la città dominante e minori potentati<sup>41</sup>, con in più una interessante specificazione riguardo alla riscossione dei pedaggi, e cioè che, "si evenerit quod comuni voluntate episcopus et consules Nucerii et consules Perusii ponerent aliquod pedagium in comitatu Nucertino, medietas sit comunis Perusii et medietas sit comunis Nucerii"<sup>42</sup>; questa particolare condizione, che non trova riscontro in atti similari coevi o successivi<sup>43</sup>, è certo un segnale dell'interesse che il comune perugino nutriva per le potenzialità economiche di questa forma di reddito pubblico, particolarmente notevoli vista la posizione geografica della città appenninica, luogo di confluenza di vari tracciati longitudinali e trasversali dell'area umbro-marchigiana, prima dello sbocco di essi nella piana di Foligno. Nel 1251 l'atto di sottomissione viene rinnovato con alcune modifiche che però non mutavano la sostanza del patto precedente, anzi si può dire che sottolineavano ulteriormente sotto certi aspetti la condizione di dipendenza della città soggetta<sup>44</sup>. Si arrivò così al 1303, quando il comune nocerino nominava un procuratore sia per rinnovare i patti di sommissione del 1202 e del 1251 (e copia integrale del testo di essi venne trascritta nella pergamena contenente l'atto di procura), sia per affidare alle autorità perugine l'"arbitrium... de formatione et reconciliationem et statum tranquillum et pacificum... civitatis Nucerii, con la promessa quod comune Nucerii fatiet observari omnes et singulas paces et concordias quas comune Perusii fieri fatiet inter homines et personas dicte civitatis, comitatus, territorio et districtu"<sup>45</sup>. Ecco dunque qui un primo accenno alla situazione di conflitto che doveva sussistere in questa fase tra gli abitanti della città e quelli del territorio di essa, conflitto che si intrecciò strettamente con l'edificazione della fortezza di Gaifana, voluta certamente da Perugia, la quale però dovette conseguire più facilmente tale risultato facendo leva sul malcontento che covava tra i "distrettuali" di Nocera. Non è chiaro quale fosse la materia del contendere; in ogni caso, sappiamo che, nel settembre dell'anno successivo, il comune perugino era stato fatto oggetto di un deciso intervento da parte pontificia, la quale intimava ad esso di desistere entro nove giorni, da ogni atto ostile contro Nocera "occasione cuisdam castris quod fieri intendebatur per comune Perusii in contrata de Gayfana, ad petitionem hominum quorundam villarum districtus Nucerii... et nullum favorem aut defensionem dictis districtualibus aut alicui eorum in edificatione dicti castris [prestant]", sotto pena di 10.000 marche d'argento e della scomunica<sup>46</sup>. Il Consiglio speciale e

<sup>40</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico-I*, pp. 71-75 (n.32). Sei anni dopo, vi saranno la sommissione di Gualdo Tadino e dei signori di Fossato (l'attuale Fossato di Vico), collocati ambedue nella stessa area (Ivi nn.44, 46)

<sup>41</sup> Sulle tipologie delle clausole, variamente ricorrenti nei patti di sommissione relativi ai comuni di Perugia e Gubbio, TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.252-256.

<sup>42</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico-I*, pp.73-74.

<sup>43</sup> Quando, soprattutto nell'ambito di patti di alleanza o di soggezione stipulati tra Perugia e altre città si menzionavano diritti di pedaggio, ciò avveniva sempre per sancire l'esenzione dal pagamento di essi dei cittadini perugini e/o di altri (Ivi, pp.197-198, 1219, sommissione di Cagli; p.250, 1230, alleanza con Città di Castello; pp.256-257, 1230, alleanza con Todi).

<sup>44</sup> Ivi, nn.238, 239, 240 (si veda anche l'introduzione diplomatica del Bartoli Langeli in cui si osserva che "la sottomissione... sancisce un'egemonia che Perugia esercita già di fatto, e le evidenze documentarie riflettono tale situazione" [p.542]). La clausola riguardante i pedaggi non veniva modificata; inoltre, mentre in precedenza si stabiliva che metà delle collette imposte da Perugia nel comitato di Nocera dovesse rimanere a quest'ultima, ora invece si faceva eccezione per Gualdo, le cui imposte sarebbero andate per intero a Perugia (si noti che l'anno precedente i gualdesi avevano rinnovato la sommissione a Perugia già stipulata nel 1208 [ivi, nn.226,227, 228]); la curia perugina diventava competente per le cause di importo superiore a 20 libbre e i podestà eletti dovevano essere o nocerini o perugini.

<sup>45</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Diplomatico*, VI P4 BB1

<sup>46</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Consigli e riformanze*, 1, cc.163v-164r (1304, settembre 16). In questa data, Benedetto XI era morto da più di due mesi e l'elezione del nuovo papa Clemente V sarebbe giunta solo nel



generale dei rettori delle arti, invitato a decidere in proposito, lasciò sostanzialmente aperta la questione, deliberando di invitare il podestà di Nocera a comparire (anche se non personalmente) entro dieci giorni, con una delegazione di dieci cittadini *de melioribus et potentibus dicte terre*, a riaffermare l'obbedienza della città; nel caso però che ciò non fosse avvenuto, si lasciava irrisolta l'alternativa se procedere senz'altro alla costruzione del nuovo castello, o se demandare ogni scelta in proposito al podestà, al capitano e ai priori delle Arti *cum illis qui secum habere voluerint*<sup>47</sup>. Una tale esitazione da parte perugina, forse dettata dalla volontà di non mettersi in urto con il collegio cardinalizio riunito in quei giorni proprio a Perugia per eleggere il nuovo pontefice, non dovette riuscire molto gradita ai distrettuali di Nocera, che invece avevano puntato moltissimo sul coinvolgimento diretto della Dominante per far valere le loro ragioni sui loro antagonisti cittadini. Così, il 31 ottobre del 1304, il Consiglio speciale e generale venne di nuovo chiamato a pronunciarsi sulla questione, questa volta sollecitato da una petizione dei sindaci e massari di *castrum Perusinum quod fieri debet in Gayfana* i quali, facendo presente che il comune nocerino non aveva dato risposta all'intimazione di presentarsi a rinnovare la propria sottomissione, chiedevano si desse mandato a tale *Çardolus* di d. Benvenuto affinché “*vadat adfortiatum sotiis et familia domini capitanei ad fatiendum et construendum castrum Perusinum quod fieri debet in Gayfana*”. Si domandava anche: che venisse ordinato agli uomini di Casacastalda, Colle Mincio, Poggio S. Ercolano, Frecco, Gualdo, Fossato, Sigillo e delle altre località *qui sunt iusta confines* di unirsi a Zardolo e al capitano perugino, prestando loro *consilium, subsidium et favorem... et eisdem obediant si expedierit, prout de ipsorum... processerit voluntatem*; che aiuto e favore fosse richiesto anche alle città e ai castelli circostanti, alleati dei perugini e che infine fossero concessi ai proponenti dal comune di Perugia, a loro spese, 10 o 20 armati a cavallo *ad defensionem dicti operis*, con la riserva che sulla materia non potessero essere assunte deliberazioni *contra honorem, ius et iurisdictionem Sancte Romane Ecclesie*<sup>48</sup>. La petizione, posta in votazione a scrutinio palese (*ad levandum et sedendum*), venne approvata a maggioranza (*placuit duabus partibus dicti consilii*), segno evidente delle perplessità che una componente non irrilevante del Consiglio ancora manteneva su tutta la questione. I lavori di costruzione del castello dovettero in ogni caso procedere, anche se nell'estate dell'anno successivo erano ancora probabilmente ben lontani dalla conclusione: ne siamo informati da un gruppo di documenti risalenti al periodo luglio-agosto 1305 che verbalizzano i diversi atti costituenti il lodo arbitrale che pose fine al conflitto tra la componente urbana e quella comitatina del territorio nocerino e che ci chiarisce come, alla base di tale conflitto, vi doveva essere il problema dell'autonomia finanziaria della

---

giugno dell'anno successivo, dopo un lungo conclave tenutosi a Perugia, dove il papa era deceduto, a partire dal 18 luglio 1304 (*Hierachia Catholica Medii Aevi*, a cura di C.EUBEL, Monasterii 1913, I [1198-1431], p.13. W.ULLMANN, *Il papato nel medioevo*, Bari, Laterza, 1978 [I ed. 1975], p.285. *La crisi del Trecento e il papato avignonese*, in *Storia della Chiesa*, diretta da J.B. DUROSELLE ed E. JARRY, vol XI a cura di D.QUAGLIANI, Cinisello Balsamo [MI], Edizioni S. Paolo, 1994, pp.181-184). È quindi da rigettare l'affermazione del Guerrieri che sia stato proprio il “pontefice” ad opporsi alla costruzione del castello di Gaifana (R.GUERRIERI, *Storia civile ed ecclesiastica del comune di Gualdo Tadino*, Gubbio, Scuola Tipografica “Oderisi”, 1933, p.77), anche se risulta che, otto anni prima, Bonifacio VIII aveva rivolto ai “diletti figli” podestà, capitano e comune di Perugia l'esortazione a non compiere atti ostili contro Nocera, senza però fare alcuna menzione del castello di Gaifana (*Les registres de Boniface VIII*, a cura di G.DIGARD, M.FAUCON, A.THOMAS e R.FAWTIER, Paris, De Boccard, 1931, n.5457) . Chi dunque nell'estate del 1304 aveva intimato ai perugini di non molestare Nocera? Nell'atto consiliare si afferma che l'ordine era pervenuto *ex parte camerarii domini pape*, che in questa data doveva ancora essere Giovanni, arcidiacono di Angers, camerario di Bonifacio VIII prima e poi del suo successore Benedetto XI, creato da quest'ultimo vescovo di Spoleto nel dicembre 1303 e rimasto tale sino alla morte avvenuta nel 1307 (*Le registre de Benoit XI*, a cura di CH. GRANDJEAN, Paris, Thorin, 1883-1885, nn.213, 240, 374, 392, 677, 753, 993, 1043, 1106, 1119, 1238, 1243. EUBEL, *Hierarchia Catholica*, I, p.46). A che titolo costui abbia ritenuto di emettere una tale ingiunzione non è dato di sapere, tanto più che egli non faceva parte del collegio cardinalizio, unico titolare collettivo della direzione politica dello stato papale in tempo di Sede vacante (G.LE BRAS, *Le isituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale [1130-1378]*; in *Storia della Chiesa-XII*, a cura di R.ALLEGRI, Torino, Editrice SA IE, 1985, p.461), né era detentore della carica di rettore del ducato di Spoleto (WALEY, *The Papal State*, p.313); altrettanto oscura è la motivazione di un simile intervento, a meno che, essendo la controversia sulla costruzione del castello strettamente intrecciata ad una disputa tra cittadini e distrettuali di Nocera su questioni di carattere finanziario (ved. infra), egli non avesse ritenuto in tal modo di salvaguardare diritti della Camera Apostolica, eventualmente prevaricati, dei quali però non siamo a conoscenza.

<sup>47</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Consigli e riformanze*, 1, c.164r.

<sup>48</sup> Ivi, c.176v.

comunità del territorio rispetto alla città<sup>49</sup>; in tali atti, si menziona *Castrum Perusii iam incohati per comune Perusii in contrata Gayfane*, alludendo evidentemente ad una situazione di incompiutezza non ancora superata.

Al di fuori di queste località facenti parte del settore orientale del comitato perugino, non si registrano altre iniziative in prima persona da parte del comune urbano finalizzate alla creazione di nuovi nuclei abitativi murati, se si eccettua forse il caso del nuovo *castrum* di Torricella, nei pressi di Pietramelina, costruito da Ianne di Averardo *de Montesporello*, esponente del ceto dirigente cittadino. Egli nel 1277 risulta essere impegnato per proprio conto nella costruzione di questo insediamento fortificato, tuttavia, a sostegno di tale iniziativa, l'autorità comunale mobilitò massicciamente le risorse del settore settentrionale del comitato, imponendo a tutti gli abitanti l'obbligo di fornire sia il materiale che la manodopera necessaria<sup>50</sup>; si può quindi legittimamente pensare che questo signore operasse in nome e per conto della suddetta autorità, anche se egli stesso doveva essere interessato in prima persona a che questa impresa andasse a buon fine. Resta infine da menzionare quanto contenuto in una rubrica statutaria risalente probabilmente ai primi anni '80 del secolo XIII nella quale, *ut civitati Perusii honor accrescat*, è riportata la deliberazione di edificare un nuovo castello, avvalendosi del lavoro fornito dagli abitanti degli insediamenti vicini di Monte Gualandro, Confini e Borgo Nuovo<sup>51</sup>. Il territorio cui qui si fa riferimento è quell'esiguo "corridoio", stretto tra il lago Trasimeno e il territorio cortonese e, più largamente toscano, che metteva in comunicazione da settentrione il Chiugi, recente acquisto perugino di importanza strategica per il rifornimento granario della città<sup>52</sup>, e la restante parte del comitato. È probabile però che non si sia andati al di là dell'enunciazione di tale proposito in quanto, ancora nel 1370, in un elenco di comunità del contado non si faceva menzione di un *castrum Burgi Novi*, ma di una *villa Burgi Novi*, vale a dire un luogo aperto, non fortificato, che dovrebbe corrispondere ad una delle tre comunità preesistenti cui era stato assegnato un secolo prima il compito di contribuire a fondare il nuovo insediamento<sup>53</sup>. Solo intorno alla metà del '400, come pare, si dovette provvedere non a costruire un nuovo castello ma a fortificare il preesistente abitato, che iniziò allora ad assumere l'attuale nome di Borghetto [di Tuoro]<sup>54</sup>; dell'entità di tale intervento edilizio rimane ancora oggi testimonianza in un poderoso torrione quadrato, unitamente ai residui di una cinta muraria di cui si può ancora scorgere qualche traccia.

Va tuttavia rilevato che, a cavallo tra XIII e XIV secolo, vi fu tutto un fiorire di altri nuovi insediamenti, la cui fondazione non è riconducibile all'autonoma iniziativa della città ma alla crescente esigenza che si manifestava tra le popolazioni locali di concentrarsi in siti più sicuri ed atti alla difesa<sup>55</sup>, oltre che di darsi lo *status* politico di *castra*, superando la condizione di semplice

---

<sup>49</sup> Il podestà perugino Enrico *de Berardutiis*, eletto dalle parti come arbitro per dirimere le loro controversie, dopo aver ribadito l'uguaglianza di ambedue le parti nella comune soggezione alla stessa Dominante ("quod dicta civitas Nucerie cum dictis castris, villis et universitatibus... sit et esse debeat... in perpetuum unum corpus et una universitas"), dedica tutta la parte restante del lodo arbitrale a regolamentare le modalità che dovranno per il futuro essere seguite *in debits contrahendis... per civitatem et comitatum Nucerii* (A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Diplomatico*, VI P4 BB4). Rimane tuttavia oscuro il perché una simile questione avesse determinato l'insorgere di un conflitto tale da provocare una specie di "secessione" da parte della componente comitatina, che era arrivata al punto da coalizzarsi per costruire una propria "capitale", da contrapporre al centro urbano, chiedendo pressantemente in ciò anche l'appoggio del comune di Perugia.

<sup>50</sup> TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.82-85.

<sup>51</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, pp.456-457. Si tratta di una rubrica conservata nella sola redazione del 1285, per cui si presume riprenda una delibera assunta tra questa data e il 1279.

<sup>52</sup> Per le referenze bibliografiche, si veda sopra nota 16

<sup>53</sup> GROHMANN, *Città e territorio*, p.690.

<sup>54</sup> Ciò si evince dalle assegni catastali relative alla prima metà del secolo XV nelle quali si fa costantemente riferimento nella localizzazione dei possessi ad una *villa Burgi novi*; si veda ad es. il catasto della comunità locale, denominata ancora nel 1444 *comune ville Burgi Novi* (A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Catasti*, I, n.60, c.289r); la denominazione "*villa Burgetti*" si ha già nel 1423 (Ivi, c.306v). Solo nel 1452, per la prima volta, di una *domuss* dice che è situata *in castro Burgetti* e che confina, tra l'altro, con il *murus dicti castris* (Ivi, c.290v); i riferimenti a *castrum Burgetti* o *Burgi Novi* continuano anche in data successiva (Ivi, c.306r, 1261; c.305v, 1274). Tuttavia, secondo il Grohmann, che si rifà a notizie tratte dal Pellini e dal Belforti-Mariotti (GROHMANN, *Città e territorio*, p.957, con riferimenti bibliografici), lavori di fortificazione dell'insediamento erano già in atto dall'inizio del secolo.

<sup>55</sup> Tale tendenza delle popolazioni a ripiegare definitivamente dall'insediamento sparso ai luoghi murati e fortificati, per la verità già in atto su pressione delle forze signorili, per il Perugino e l'Eugubino, almeno dal secolo XII

insediamento sparso, o comunque non fortificato; a tale esigenza il comune urbano veniva incontro volentieri, concedendo sgravi fiscali e altre agevolazioni di vario genere<sup>56</sup>, almeno in un primo momento<sup>57</sup>.

---

(TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.179-188), pare, secondo il Desplanques, raggiungere in Umbria il suo culmine nel secolo XIV, quando “tout accroît l'insécurité des campagnes... l'habitat se replie sur les castelli... Le XIV siècle est pour l'Ombrie le siècle des forteresses, des nids d'aigle” (H.DESPLANQUES, *Campagnes ombriennes: contributions a l'étude des paysages ruraux en Italie centrale*, Paris, Colin, 1969, pp.96, 466-467). Questa intuizione dello studioso belga, sicuramente acuta e feconda, sarebbe certamente meritevole di attento e puntuale approfondimento, tramite ricerche specifiche e a largo raggio; in ogni caso, lo statuto perugino in volgare del 1342 sembra recepire in qualche modo questo spontaneo “riflusso verso l'alto” degli abitanti del territorio, stando almeno all'incipit della rubrica 84 del libro primo che suona: *Conciossiacosaché êllo contado e destrecto de Peroscia da diece angne en qua siano facte più casteglie e ciascuno di se fonno* (e si provvede a disciplinare il fenomeno, imponendo agli abitanti dei nuovi castra di eleggere due *boni homines* per delimitare i confini del proprio territorio in accordo con le comunità limitrofe) (*Statuto del comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di M.S. ELSHEIKH, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000 [Fonti per la storia dell'Umbria, nn.25-26-27], tomo primo p.302)

<sup>56</sup> La precisa volontà da parte cittadina di incoraggiare l'iniziativa spontanea di incastellamento proveniente dalle popolazioni rurali, emerge chiaramente in diverse situazioni, tra cui quella di Montecolognola, dove gli abitanti di Pian di Carpine, già sottrattisi alla dipendenza dei cavalieri Gerosolimitani, chiesero e ottennero nel 1296 dal consiglio perugino l'esenzione da alcune imposte, essendo impegnati nella costruzione del detto castello, che però non risultava ancora completato nel 1308, probabilmente per l'opposizione dei detti Gerosolimitani (G.RIGANELLI, *Pian di Carpine. La storia nella microstoria*, Perugia, Grafica Salvi, 1985, pp.69-73). A Castel Rigone nel 1297 gli abitanti dei luoghi circconvicini intendevano costruire un nuovo castello *in quodam podio quod vocatur podium curte Rigonis*, situato in posizione equidistante tra le ville di Tregine e Colognola (siamo nell'area di alta collina prospiciente a settentrione il lago Trasimeno); a tale scopo, essi supplicavano il comune di Perugia di far sì che tutti coloro che avrebbero voluto venire ad abitare nel detto castello non fossero molestati o impediti da chicchessia a causa di ciò; il comune rispose positivamente, decretando un'ammenda di ben 500 libbre per chiunque avesse ostacolato in qualsiasi modo il popolamento del nuovo *castrum* (ASP, Archivio storico del comune di Perugia, *Consigli e riformanze*, 12, cc.16v, 19v-20r, 29v-30v, 41r-42r). Un caso per certi versi analogo è quello del castello di S. Egidio, collocato non lontano da Ripa, in cui nel 1294 gli abitanti del luogo chiesero al comune di Perugia la concessione di terra comunitativa per l'edificazione di abitazioni; la concessione venne accordata, con l'obbligo di costruire contestualmente un fossato ed una cinta muraria, così da trasformare il nuovo insediamento in un *castrum*; l'iniziativa pare comunque in un primo tempo abortire, in quanto solo dopo circa un secolo dopo si ha notizia certa che la località si era costituita in luogo murato (RIGANELLI, *Medioevo rurale perugino*, pp.84-88). Al 1312 risale l'istanza degli abitanti di S. Martino di Cerreto di costruire un nuovo castello sull'altura denominata Mongiovino, *locus fortissimus... et aque abundantissimus*, richiesta prontamente accolta dai priori delle Arti di Perugia, i quali tra l'altro esonerarono coloro che avrebbero voluto costruire case nel castello dagli oneri personali, “scilicet pontium, fontium et viarum et ad fatiendum laboreria et fortillicias aliorum castrorum per illud tempus quod videbitur prioribus supradictis” (ASP, Archivio storico del comune di Perugia, *Consigli e riformanze*, 15, c.112r).

Se poi si volesse tener conto degli interventi edilizi finalizzati al riattamento o alla ricostruzione totale o parziale delle fortificazioni dei *castra* del territorio, l'elenco che ne verrebbe fuori sarebbe molto lungo; basti a tale proposito consultare lo statuto del 1279 nella bella edizione ora disponibile, per aver notizia della sollecitudine con la quale il comune di Perugia cercava di provvedere alla manutenzione ed alla ricostruzione delle cinte murarie castrensi ad Agello, Casalina, Cerqueto, Fossato, Papiano (*Statuto del comune di Perugia del 1279*, pp.40-41, 373-374); altre ancora più numerose notizie sull'argomento, per il secolo XIV sia pure in genere di seconda mano, sono nel repertorio dei castelli del comitato perugino pubblicato in GROHMANN, *Città e territorio*, pp.915-1002.

Un capitolo a parte è costituito dall'incastellamento di iniziativa signorile, per il cui impatto nel territorio perugino ed eugubino rimando alla mia indagine sulla signoria rurale (TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.179-188). Degne di nota sono comunque le nuove fondazioni castrensi di Colle Romano e Colle S. Silvestro, nel settore settentrionale del comitato perugino: esse traggono origine dalla collaborazione tra nuclei di abitanti della zona, spesso affrancatisi dalla condizione servile, e le due grandi signorie ecclesiastiche del capitolo di S. Lorenzo di Perugia e del monastero di S. Maria di Valdiponte, che forniscono il sito per la costruzione degli edifici (Ivi, p.188). Lo stesso avviene in un altro settore, quello a meridione, presso Deruta, dove risulta che in un'area originariamente denominata *Cirvianum* era stato costruito un castello denominato *castrum Perusinum* (anche questo!) dagli uomini del luogo, i quali avevano ricevuto in enfiteusi il *podium* su cui sorgeva il castello dal monastero di S. Pietro di Perugia (Ivi. ABBONDANZA, *Il notariato a Perugia*, pp.37-38)

<sup>57</sup> Nella rubrica 29 del quarto libro dello statuto perugino del 1342 (*Ke glie casteglie del contado de Peroscia se mureno*, *Statuto di Perugia del 1342*, tomo II p.371) si ordinava di *murare e aconciare* tutti i castelli del territorio perugino, menzionando in particolare quelli della parte meridionale di esso, vale a dire Castiglione Fosco, Pegaro, Gaiche, Panicale e Paciano, tuttavia si disponeva anche che le spese necessarie per queste opere di rafforzamento e restauro dovessero tutte essere a carico delle comunità locali, le quali avrebbero dovuto attingere all'uopo dai redditi delle comunanze che evidentemente, e con ragione, venivano visti come sufficienti allo scopo (sull'entità e le forme di gestione di tali possessi comunitativi, sicuramente assai cospicui nonostante si trattasse in massima parte di incolti, S.TIBERINI, *Le comunanze rurali nel contado perugino alla metà del secolo XIV*, in “Annali della Facoltà di Lettere e

Una parola in più, invece va spesa riguardo alla tematica relativa ai cosiddetti “borghi franchi”, cui sopra si è accennato, vale a dire a quegli insediamenti fondati dai comuni per attirare i coloni dipendenti dai signori del comitato con la garanzia dell'affrancazione da ogni vincolo servile, al duplice scopo sia di indebolire i detentori del potere privato nel comitato, sia anche di procurarsi manodopera per sostenere gli sforzi di bonifica e sistemazione del territorio<sup>58</sup>. C'è subito da precisare che il comune di Perugia non assunse mai direttamente ed esplicitamente iniziative di tale portata; indubbiamente tuttavia, in alcuni casi, è possibile intravedere da parte dell'autorità cittadina una non contrarietà, se non un implicito incoraggiamento, a che i dipendenti servili dei signori ingrossassero le fila degli abitanti dei borghi di nuova fondazione, sottraendosi ai loro vincoli di dipendenza. Così, ad esempio, a Torgiano, l'occasione che diede luogo all'episodio di tensione tra Perugia e il rettore spoletino verificatosi nel 1274, all'inizio della costruzione del castello, fu la volontà di alcuni uomini di Rosciano, località facente parte del Ducato, prossima all'erigendo castello, di venire ad abitare in esso. Dietro questo tentativo di contrastare l'emigrazione verso il nuovo insediamento si potrebbe anche scorgere il risultato di una pressione sull'autorità ducale dei *domini* del luogo, timorosi di una emorragia di loro dipendenti verso il nuovo insediamento<sup>59</sup>, mentre da parte sua il comune cittadino, come si è visto, arrivò a minacciare uno scontro armato pur di impedire che venissero frapposti ostacoli al popolamento del nuovo *castrum*. Che tra taluni di questi signori e la neonata comunità di Torgiano non corresse buon sangue lo si evince anche da una riformanza perugina del 1296 in cui il Consiglio speciale e generale accoglieva la richiesta degli uomini e del comune di Torgiano di non permettere ad alcun *cataneus* di Rosciano di acquistare case e casalini a Torgiano e/o di venirvi ad abitare, volendo i detti uomini servire in pace il comune di Perugia *et in consuetum periculum et dampnum non recidivare*. I torgianesi avevano anche chiesto di costringere alcuni uomini di Rosciano, che avevano promesso di venire ad abitare nel loro castello e non l'avevano fatto, a trasferirvisi. Si eccettuavano dal divieto di cui sopra i casalini concessi a donna *Iacoba* del q. Tancredo<sup>60</sup>. Per quanto poi riguarda *Castrum Grifonis*, cioè Brufa, lo statuto del 1279, per incoraggiare l'emigrazione in esso, stabiliva che chiunque fosse venuto ad abitarvi “qui non sit de civitate vel comitatu et distructu Perusii, secure veniat et sit liber et francus, undecumque sit”<sup>61</sup>: parrebbe insomma la promessa di una automatica affrancazione dai vincoli servili all'atto del trasferimento entro le mura del nuovo castello! Si tenga conto tuttavia del fatto che tale promessa era rivolta solamente agli “stranieri”, cioè a coloro che provenivano da altri territori, per cui è qui evidente la preoccupazione di non ledere i signori del proprio comitato, che il comune voleva sì politicamente sottomessi, ma i cui interessi economici e il cui prestigio sociale non intendeva incrinare<sup>62</sup>, anche perché molti esponenti della classe dirigente cittadina erano a loro volta titolari di diritti signorili vari nelle campagne<sup>63</sup>.

---

Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia”, XXV [n. serie XI], 1987/1988, 2 [studi storico-antropologici]. Per quanto riguarda in particolare il castello di Gaiche, IDEM, *Le comunanze del castello di Gaiche nel contado perugino di Porta Santa Susanna: dalle origini al secolo XIV*, Perugia, Regione dell'Umbria, 1990 [Quaderni della Regione dell'Umbria, nuova serie, Collana ricerche storiche, n.1])

<sup>58</sup> Per la letteratura in proposito si veda sopra nota 15

<sup>59</sup> RIGANELLI, *Torgiano nel medioevo*, pp.34-36; su questi signori, si veda anche TIBERINI, *La signoria rurale*, pp.87-88.

<sup>60</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Consigli e riformanze*, 10, cc.244r-245v.

<sup>61</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, p.230.

<sup>62</sup> Sull'ambivalenza dell'atteggiamento del comune di Perugia verso le varie manifestazioni della tendenza dei rustici ad affrancarsi dai vincoli servili, e più in generale verso le sopravvivenze dei diritti signorili, TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.270-272, 276-292.

<sup>63</sup> Solo per fare alcuni esempi, *dominus Balio Guidonis Oddonis*, capostipite della casata dei Baglioni ed esponente di primissimo piano dell'élite politica perugina nella seconda metà del '200, possedeva *homines per capitantiam*, cioè dipendenti semiservili, nel castello di Cerqueto (Archivio capitolare di S. Lorenzo di Perugia, Sez. C, II serie, vol.1 c.194v, vol.2 c.81r; TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.259. Su questi dipendenti semiliberi, oltre a quanto contenuto in TIBERINI, *Le signorie rurali*, soprattutto alle pp.192-201, per ciò che riguarda l'Umbria settentrionale, si veda la recente sintesi di F. PANERO, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino, Paravia, 1999, con ricchissima bibliografia. Sugli aspetti giuridici dell'*hominium*, E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma, Viella, 1996). Altro caso esemplare è quello di un'altra grande famiglia perugina, gli Oddi, anch'essi massicciamente presenti negli organi del governo comunale a partire dal 1250, ma nel contempo signori del castello di Pierle,

Ancora diverso è il discorso per quanto riguarda le numerose *villae* (o *castra*) *francorum* che si riscontrano in territorio perugino: abbiamo nel 1258 un *castrum Francorum de Plagario*<sup>64</sup>, una *villa Francorum Ramazani* nello stesso anno<sup>65</sup>, un'altra *villa Francorum de Miglano* nel 1266<sup>66</sup>, una *villa Francorum de Pazano*, tale nel 1266, denominata poi dal 1278 *castrum*<sup>67</sup>, e poi una *villa Francorum de Cocorano* nel 1282<sup>68</sup>; vi erano infine i *franki de castro Marsciani* di cui si occupava lo statuto perugino del 1279<sup>69</sup>. In tutti questi casi, pare trattarsi di nuclei di affrancati divenuti tali autonomamente, non per intervento del comune di Perugia, il quale non risulta aver preso l'iniziativa di promuovere la fondazione di nuovi insediamenti per ospitare i rustici che si erano liberati dai vincoli servili; al massimo, nel caso dei "franchi" di Ramazzano, accordava loro nel 1292 licenza di costruire a proprie spese un nuovo *castrum* in località *podio de Gualdo*, con la concessione dell'immunità da imposte e servizi per cinque anni<sup>70</sup>. Per di più, non sempre tali insediamenti si devono considerare veramente "nuovi", cioè distinti dai vecchi *castra* signorili: nel caso di Piegaro, si trattava semplicemente della nuova denominazione assunta dal castello dopo l'affrancazione degli abitanti, mentre per Marsciano ci si riferiva solo ad una distinzione di *status* tra abitanti di un medesimo luogo, in cui coesistevano affrancati dal *servitium* dei signori locali, cioè i conti di Marsciano-Parrano, ed altri abitanti che ancora venivano qualificati come *fideles* degli antichi *domini*<sup>71</sup>. Nei casi invece degli insediamenti di Ramazzano, Miglano e Coccorano, effettivamente dotati di una autonoma esistenza rispetto all'insediamento signorile di provenienza, dei primi due si perdono le tracce nelle successive elencazioni delle ville e dei castelli perugini<sup>72</sup>, mentre ancora nel 1370, una *villa Francorum de Cocorano* si trovava enumerata tra le località del comitato di Porta Sole (si tenga tuttavia conto del fatto che, in tale elenco, risulta essere stata successivamente depennata)<sup>73</sup> e nel 1376 un terreno risultava essere localizzato *in pertinentiis ville Francorum de Coccorano*<sup>74</sup>. Per quanto riguarda infine il *castrum Francorum de Pazano*, non è

---

probabilmente acquisito tramite pecunia agli inizi del secolo XIII dalla famiglia dei *marchiones* di Colle, di antica nobiltà; per quanto riguarda il castello di Pierle la più antica attestazione del possesso di esso da parte della famiglia risale al 1225 (C.LUCHERONI, *Registrum comunis Cortone*, in "Accademia Etrusca di Cortona - Annuario" XXIII [1987-88], Cortona 1989, pp.124-128, 128-130); sul lignaggio marchionale, S.TIBERINI, *Origini e radicamento territoriale di un lignaggio umbro-toscano nei secoli X-XI: i "marchesi di Colle" (poi "del Monte S. Maria)*, in "Archivio Storico Italiano", CLII (1994), III, pp.481-559; IDEM, *I "marchesi di Colle" dall'inizio del secolo XII alla metà del XIII: la costruzione del dominio territoriale*, *Ibidem*, CLV (1997), pp.199-264. Altre notizie su famiglie facenti parte dell'oligarchia che governava il comune e che era anche titolare di prerogative signorili di diversa natura nelle campagne sono in TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.259-262. Sulla problematica relativa al rapporto tra l'esigenza di unità giurisdizionale di cui il comune urbano si faceva portatore e le prerogative "privatistiche" che famiglie ed enti signorili conservavano nel territorio, P.PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie nella politica territoriale del comune di Vercelli (secoli XII-XIII)*, in IDEM, *Comuni e borghi franchi*, pp. 72-95.

<sup>64</sup> GROHMANN, *Città e territorio*, p.594. TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.284. G.RIGANELLI, *Rivolte contadine e borghi franchi in area perugina nel Duecento*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, a cura di G.CHERUBINI, in "Annali dell'Istituto Alcide Cervi", 16 (1994), pp.136-137.

<sup>65</sup> GROHMANN, *Città e territorio*, p. 591. TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.284. RIGANELLI, *Rivolte contadine*, pp.126-127.

<sup>66</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Giudiziario, Podestà*, 1266, c.120r. TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.285. RIGANELLI, *Rivolte contadine*, pp.125-126

<sup>67</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Giudiziario, Podestà*, 1266, c.224r. GROHMANN, *Città e territorio*, p.685. TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.286. RIGANELLI, *Rivolte contadine*, p.126

<sup>68</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Giudiziario, Capitano*, 1282, c.7r. GROHMANN, *Città e territorio*, p.675. TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.289. RIGANELLI, *Rivolte contadine*, p.125.

<sup>69</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, p.41. RIGANELLI, *Rivolte contadine*, pp.132-133.

<sup>70</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Miscellanea*, 13, c.34v. TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.284.

<sup>71</sup> Ciò si evince da un concordato tra il comune di Perugia e la comunità di Marsciano, da una parte, e Ugolino del q. Bulgaruccio, conte di Marsciano, anche a nome dei fratelli Nere e Nardo, e Bernardino di d. Rainerio Bulgarelli conte di Marsciano, anche a nome dei suoi figli Ugolino e Ottaviano, dall'altra. Il compromesso riguardava principalmente i diritti e i doveri dei *fideles* dei conti a Marsciano (F. UGHELLI, *Albero et istoria della famiglia de' conti di Marsciano*, Roma 1667, pp.45 e 182-186; l'autore afferma di aver reperito il documento, di cui fornisce la trascrizione, dall'Archivio dei conti Marescotti, di cui però non è stato possibile individuarne né la precisa ubicazione al tempo dell'Ughelli, né l'eventuale sopravvivenza, totale o parziale). Sulla famiglia comitale di Marsciano-Parrano, TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.137-140, con bibliografia.

<sup>72</sup> GROHMANN, *Città e territorio*, pp.689-693 (comunità del contado censite nel 1370).

<sup>73</sup> Ivi, p.692.

<sup>74</sup> A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Diplomatico*, VI P.11 BB174

chiaro se ci si trovi in presenza di un nuovo insediamento o, come nel caso di Piegaro, della nuova denominazione di un preesistente sito<sup>75</sup>.

La tematica dei “borghi franchi” fornisce l’occasione per venire ad affrontare l’altro aspetto di questa indagine, vale a dire come si articolò in territorio eugubino l’intervento del comune urbano sul terreno della fondazione di nuovi *castra*. Infatti, è solo qui che le fonti, esplicitamente, ci informano del fatto che il comune di Gubbio utilizzò almeno una volta lo strumento della creazione di un “borgo franco” con la precisa intenzione di danneggiare un potente soggetto signorile, vale a dire la canonica della cattedrale eugubina di S. Mariano. Di ciò tuttavia non abbiamo notizia direttamente dalle carte del comune ma da un documento conservato nell’archivio del detto ente ecclesiastico: si tratta di un esposto presentato all’autorità giudiziaria, privo di data ma riferibile al 1254, in cui il capitolo lamentava “quod... prior et capitulum... possederant per XXX vel L annos continue usque ad tempus quo Eugubini adhererant Frederico II imperatori tres partes in loco qui dicitur castellum Castellionis Aldovrandi, quod Eugubini eidem tempore publicaverunt dictum locum... Item quod quidam homines de dicto loco et quidam homines de villa Montis Tanaldi et castris Agelli... qui ad dictum castrum accesserunt ad habitandum propter immunitatem seu frankitatem quam dicti Eugubini dederunt eisdem hominibus, fuerunt homines et vasalli ipsius ecclesie”<sup>76</sup>. La querela canonica faceva certo riferimento agli anni ‘40 del secolo XIII quando Gubbio, dopo le oscillazioni degli anni precedenti, era tornato all’obbedienza imperiale<sup>77</sup> e, facendo sicuramente leva sul favore ad essa ripetutamente dimostrato da Federico II<sup>78</sup>, si era impossessato del castello di Castiglione Aldobrando, nell’area di alta collina tra la valle del Tevere e il bassopiano eugubino, di pertinenza della detta canonica<sup>79</sup> e ne aveva fatto un “borgo franco”, favorendo l’emigrazione in esso degli abitanti dei castelli circostanti, allettati dalla promessa di una gratuita affrancazione. Si ignora che cosa avesse spinto il comune di Gubbio ad un simile gesto, non facilmente comprensibile allo stato attuale delle conoscenze, visto anche che, per quello che se ne sa, sino ad allora non si erano manifestati screzi tra i due potentati coinvolti<sup>80</sup>; è comunque probabile che da parte dell’autorità cittadina si fosse approfittato del momento favorevole al partito federiciano e della corrispondente situazione di debolezza della rivale di sempre, Perugia, duramente sconfitta dalle forze imperiali sotto le mura di Foligno nel 1246<sup>81</sup>, per impossessarsi direttamente e stabilmente di una fortificazione che da molto tempo era motivo di

---

<sup>75</sup> Negli elenchi delle ville e dei castelli del territorio perugino tra ‘200 e ‘300, vi è solo un insediamento con questo nome (GROHMANN, *Città e territorio*, pp.595, 605, 671, 685, 689), tuttavia sin dai primi del secolo XIV comparirebbe un *castrum* di Paciano “nuovo” a fianco di un Paciano “vecchio” (Ivi, p.947).

<sup>76</sup> Archivio capitolare di S. Mariano di Gubbio, *Pergamene*, XXXV 5; il documento è privo di data ma nel catalogo del Pecci è attribuito al 1254; tale attribuzione si può ritenere condivisibile, in considerazione del contesto cronologico cui in esso si fa riferimento.

<sup>77</sup> G.CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio nel Duecento (Gubbio e la sua storia. Sezione II, Gubbio nel Medioevo)*, Gubbio, Comune di Gubbio-Biblioteca Sperelliana, 1997, p.16. L.SMACCHI, *Gubbio nel quadro politico di metà duecento; le carte del fondo diplomatico e del fondo Armanni (1238-1263)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Lettere moderne, a.a.1999-2000, relatrice prof. C.Frova, pp.14-19.

<sup>78</sup> Basti ricordare in proposito i numerosi diplomi concessi alla città dall’imperatore nel 1241, 1244, 1248, riguardanti le concessioni già fatte dai suoi predecessori e la giurisdizione di castelli come Cantiano e Pergola (W.HAGEMANN, *Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico von Gubbio*, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, XXIX [1938-39], pp.179, 187-188, 190)

<sup>79</sup> Sulla creazione da parte della signoria canonica di un ampio dominio locale facente perno su questa fortezza, TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.19-21.

<sup>80</sup> Sui rapporti tra il comune eugubino, la signoria canonica e, più in generale, i grandi enti ecclesiastici cittadini, ivi pp.245-248. TIBERINI, *La signoria rurale in territorio eugubino* (in corso di stampa). G.CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio nel secolo XII*, in *Nel segno del Santo protettore: Ubaldo vescovo, taumaturgo, santo*, atti del Convegno internazionale di studi (Gubbio, 15-19 dicembre 1986), a cura di S.BRUFANI ed E.MENESTÒ, Firenze, La Nuova Italia - Regione dell’Umbria - Centro per il Collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Università di Perugia, 1990 (Quaderni del Centro per il Collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Università di Perugia, n.22), pp.23-48.

<sup>81</sup> BARTOLI LANGELI, *I documenti della guerra tra Perugia e Foligno*, p.2. Dopo questa disfatta, avvenuta il 31 marzo 1246, papa Innocenzo IV, essendo venuto a conoscenza che *quosdam de [perusino] exercitu coram iniquitatis filii corruiisse...* intende partecipare ai *dilecti filii* le sue paterne lacrime per il lutto che li ha colpiti (A.BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, II, pp.455-456).

gravi attriti tra le due città umbre<sup>82</sup>, e per incrementarne il peso demico a scapito dei *castra* signorili adiacenti.

Non sappiamo quale sia stato l'esito di questa vertenza, se cioè la parte querelante sia stata reintegrata nel possesso dei suoi *homines*; ciò che interessa tuttavia è che questo è l'unico caso documentato, tra tutti quelli qui considerati, in cui si sia verificato un intervento di affrancazione diretta e senza contropartite, promosso dall'autorità comunale cittadina; e comunque tale iniziativa non incise in maniera innovativa sulla struttura insediativa dell'area considerata, in quanto siamo in presenza non di una fondazione *ex novo* ma solo del cambiamento di *status* giuridico di un *castrum* che già esisteva da secoli e di cui si dovettero semplicemente ricostruire le fortificazioni distrutte. Altri e di altro significato furono gli interventi effettuati dal comune di Gubbio, in particolare nel settore nordorientale del territorio diocesano ove, nei decenni centrali del secolo XIII, la città umbra pose mano direttamente alla costruzione di un gruppo di *castra*, con la chiara finalità di consolidare il proprio controllo politico e territoriale in un'area dotata di grosse potenzialità economiche, ma caratterizzata anche dalla presenza di soggetti signorili, numerosi ma non in grado di assicurarsi l'egemonia nel territorio. L'intervento del comune di Gubbio dunque si prefisse due obiettivi: da una parte, procedere ad una ristrutturazione dell'*habitat* umano, nel senso di una concentrazione della popolazione, sparsa in piccoli centri più o meno fortificati, in un numero minore di luoghi incastellati più grandi e perciò più adatti ad assicurare il controllo delle persone e del territorio; dall'altra, ridimensionare drasticamente il peso politico di famiglie ed enti dotati di poteri variamente radicati ed estesi su uomini e terre. Le due operazioni, strettamente funzionali l'una all'altra, andarono di pari passo e vennero portate avanti con tutti i mezzi, anche militari; i risultati ottenuti sono esposti in un documento del 1280, riportato per la parte che qui interessa in appendice<sup>83</sup>. Si tratta di una specie di "memoria difensiva", presentata da Fallacasa, procuratore del comune di Gubbio e *iudex*, nell'ambito di una vertenza giudiziaria con il rettore del ducato di Spoleto, incentrata sul diritto di tassazione, e quindi di alta sovranità, che quest'ultimo rivendicava sul comitato cittadino<sup>84</sup>; in essa, nell'enumerazione dei diritti che la città vantava sul proprio territorio, veniva incluso in primo luogo il possesso di tutta una serie di *castra* che si asserivano di pertinenza del comune in quanto collocati in diocesi eugubina e da esso edificati in epoche diverse. L'elenco inizia con Colle Pergola, che si asseriva edificato 45 o 44 anni prima, e prosegue con Serra Sant'Abbondio e Costacciaro, risalenti invece a 15-16 anni avanti, per concludersi con Cantiano, fondato secondo il procuratore eugubino nello stesso torno di tempo in cui era stato costruito Colle Pergola. Osservando rapidamente la carta geografica, si può constatare che tre di queste quattro località (Colle Pergola, Costacciaro, Cantiano) formano i vertici di un triangolo che contiene al suo interno il massiccio del Monte Catria e i cui lati insistono su importanti vie di comunicazione che lo aggirano, in particolare l'asse Cantiano-Costacciaro, disteso lungo la via Flaminia, e quello Serra Sant'Abbondio-Pergola, che si colloca sulla valle del Cesano, uno di quei corsi d'acqua che discendono "a pettine" dalla dorsale appenninica sino all'Adriatico e

---

<sup>82</sup> Sin dal 1217, quando cioè Perugia dopo un duro conflitto aveva costretto Gubbio ad una gravosissima pace, era stato ingiunto alla città sconfitta di non ricostruire il castello, che evidentemente era stato raso al suolo dai vincitori (A.BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*. I, p.170). Risulta però che nel 1251 tale castello era stato riedificato dagli Eugubini, tant'è vero che in questa data Innocenzo IV ordinava al cardinale Capocci, suo Legato, di provvedere alla demolizione di esso, su richiesta di Perugia (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, II, p.520). Evidentemente dunque l'occupazione di Castiglione Aldobrando da parte di Gubbio dovette anche essere finalizzata a rimettere in sesto una fortificazione la cui distruzione senza dubbio bruciava ancora come segno dell'umiliazione subita a suo tempo.

<sup>83</sup> Si veda l'appendice II.

<sup>84</sup> WALEY, *The Papal State*, pp.120, 187-188. CASA GRANDE, *Il comune di Gubbio nel Duecento*, p.32. Che la Santa Sede, almeno in certe occasioni, rivendicasse il comitato eugubino come suo possesso "speciale" è ampiamente mostrato da quanto accaduto tra il dicembre del 1257 e il gennaio dell'anno seguente, quando papa Alessandro IV, prendendo le parti di Perugia nel conflitto che la opponeva a Gubbio, concedeva ad essa per cinque anni l'usufrutto di tale territorio, con i suoi diritti, giurisdizioni e proventi, dietro pagamento di un annuo censo di 200 libbre senesi piccole (Ivi, pp.17-18, con bibliografia; G.ERMINI, *Aspetti giuridici della sovranità pontificia nell'Umbria nel secolo XIII*, già in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", XXXIV [1937], pp.5-28, ora in IDEM, *Scritti storico-giuridici*, a cura di O.CAPITANI e E.MENESTÒ, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1997 [Collectanea, n.9], pp.737-760, particolarmente a p.740 e segg., dove si menziona il comitato di Gubbio [non però la città] tra le "terre in demanio e dominio della Chiesa").

che costituiscono tanti corridoi naturali atti a favorire la penetrazione verso l'interno di uomini e merci. Tutto ciò conferma con sufficiente chiarezza quali fossero le finalità di controllo politico-economico sottese a questa operazione e di cui già si è detto; basta solo aggiungere che non si trattò di una operazione estemporanea, sull'onda di contingenze dettate dalla convenienza del momento, ma di una strategia di medio-lungo periodo, messa in atto attraverso successivi interventi dotati di una loro organicità.

È tuttavia molto probabile che l'impulso iniziale ad avviarsi in questa direzione sia partito da una sollecitazione esterna: infatti, il primo intervento di cui si ha notizia è quello relativo all'edificazione del castello di Colle Pergola (l'attuale Pergola), collocato all'estremità nordorientale della vasta diocesi eugubina<sup>85</sup>. Il nostro Fallacasa, tutto preso nella sua arringa difensiva tesa ad evidenziare il carattere incondizionato e potenziore della sovranità cittadina sul proprio territorio, aveva infatti "dimenticato" un piccolo particolare, che invece doveva essere ben noto alla sua controparte, e che cioè la costruzione del castello non era scaturita da una autonoma iniziativa della città umbra ma era stata sollecitata dall'autorità pontificia, per il tramite del rettore spoletino, prima del febbraio 1235, quando papa Gregorio IX aveva ordinato alle città di Ancona, Fano, Urbino, Iesi e Pesaro di sciogliere l'alleanza stretta con Cagli e con i perugini allo scopo di distruggere il castello di Pergola *in contemptu Ecclesie*, e di non ostacolare gli Eugubini nella costruzione del detto castello, denominato *castrum quod Seralta seu Colle Pergule dicitur in comitatu Eugubii*, edificazione intrapresa *ad preces et mandatum* di Alatrino, rettore del ducato di Spoleto e vicario del rettore pontificio della Marca anconitana; tale ingiunzione, evidentemente rimasta senza effetto immediato, venne ancora ripetuta nel novembre dello stesso anno, estendendola anche ai perugini e incaricando il vescovo di Assisi e il detto rettore Alatrino di darne esecuzione<sup>86</sup>. Le fonti appaiono reticenti su quali fossero le finalità perseguite dalla parte papale con la costruzione di questo centro fortificato; ciononostante, vista la più o meno esplicita insubordinazione di molte città comunali marchigiane (tra cui quelle elencate nella diffida del febbraio 1235) all'autorità dei governatori nominati dai papi in quel torno di tempo<sup>87</sup>, tale iniziativa potrebbe essere interpretata come l'attuazione di un progetto finalizzato a creare un sicuro ed autonomo caposaldo su cui far leva per tener sotto controllo, sia pure a distanza, tali "sudditi" riottosi e per mettere in atto, se se ne fosse presentata la necessità, una pronta reazione ad eventuali atti ostili provenienti da essi. A suffragare questa ipotesi, si può menzionare uno degli *articoli* prodotti dal menzionato Fallacasa a riprova del buon diritto del comune di Gubbio sul castello di Colle Pergola, ove si sosteneva che il detto comune più volte era accorso "in defensione dicti castris contra rebelles Romane Ecclesie et alios impugnantes ipsum castrum et ipsum offendere volentes": se quanto affermato dal procuratore eugubino rispondeva a verità (ma dalla documentazione non emerge nulla di positivo in proposito), risulterebbe evidente come tale fortezza dovette divenire bersaglio dell'ostilità di tutti coloro che vedevano in essa un segno tangibile della volontà della Chiesa, rappresentata localmente dall'autorità rettorale, di riaffermare la propria presenza in un'area in cui era in corso una dura lotta per il potere. Si noti ancora la particolare collocazione del nuovo castello, ultima propaggine del ducato di Spoleto a ridosso della Marca anconitana, in posizione tale quindi da poter contrastare eventuali tentativi di sconfinamento delle fazioni antiromane presenti nei due territori (non a caso, erano impegnati nel progetto di edificazione i reggenti di ambedue le circoscrizioni). Si ricordi infine che, alcuni anni prima (1228-29) Rinaldo di Urslingen, figlio del noto Corrado *dux spoletanus* e conte di Assisi, aveva invaso, insieme al fratello Bertoldo, la Marca di Ancona, della quale era stato investito come vicario imperiale da Federico II, toccando anche l'area di confine del ducato di Spoleto e dimostrando in tal modo l'estrema vulnerabilità e precarietà dello "stato papale" in quella fase. Per

---

<sup>85</sup> *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV-Umbria*, a cura di P.SELLA, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952 (Studi e testi, n.161), *ad indicem* e cartina allegata.

<sup>86</sup> Sezione di Archivio di Stato di Gubbio (=S.A.S.G.), Fondo comunale, *Diplomatico*, II 15 (1235 febbraio 10), III 8-9-10-11 (1235, novembre 13), trascrizione in C.ERCOLI, *Il comune di Gubbio dal 1200 al 1237*, tesi di laurea, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di laurea in Lettere, a.a.1998-1999, relatrice dott. G.Casagrande, pp.191-192, 201-209. La diffida rivolta ai perugini si trova anche in BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, I, pp.331-333 (1235 novembre 13).

<sup>87</sup> WALEY, *The Papal State*, pp.138-145.



cui la decisione di intraprendere l'edificazione di Colle Pergola dovrebbe leggersi come elemento di una strategia più generale di rafforzamento della presenza pontificia nella zona, ancora debole e incerta a livello politico-istituzionale e militare, oltre che contrastata vigorosamente dalla concorrente iniziativa sveva<sup>88</sup>.

In ogni caso, quali che fossero le reali intenzioni pontificie, è certo che sia Perugia che Cagli, legate tra l'altro da un patto stipulato nel 1219, che prevedeva la sottomissione della città marchigiana a quella umbra, in cambio della protezione contro l'aggressività eugubina<sup>89</sup>, avevano tutto da temere da questa iniziativa, che certo si inquadrava nella politica di consolidamento del nascente stato papale portata avanti dalla Santa Sede e dai suoi organi periferici, ma che forniva però anche una grossa opportunità a Gubbio per consolidare la propria presenza in un territorio dotato, come si è visto, di grandi potenzialità sul piano del controllo dei movimenti di uomini e merci e, per questo, ritenuto dai perugini vitale per i loro interessi economici. È naturale invece che Gubbio non fosse sia lasciata sfuggire una così ghiotta occasione, forse anche a costo di qualche sacrificio (peraltro più formale che reale)<sup>90</sup>, e si fosse gettata nell'impresa, approfittando del favore della Santa Sede

---

<sup>88</sup> WALEY, *The Papal State*, pp.135-136. IDEM, *Il ducato di Spoleto dagli Svevi all'Albornoz*, in Atti del IX Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Spoleto, 27 settembre-2 ottobre 1982), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1983, p.191-193. Un segno di come il potere della Chiesa Romana in area marchigiana, ancora alla metà del '200, fosse percepito come una realtà in qualche modo "provvisoria" e comunque di recente insediamento lo si ha in un documento di provenienza avellanita del 1253, relativo ad un contenzioso tra Fonte Avellana e una famiglia signorile relativamente al possesso del castello di Campetri (ved. infra.....): si tratta di una *littera executoria* di Innocenzo IV dalla quale siamo informati che, mentre la controparte laica, citando una sentenza a lei sfavorevole emessa dai giudici di Marcovaldo di Anweiler, vicario imperiale nella Marca ai tempi di Enrico VI, la protestava nulla in quanto "prefati officiales [imperatoris] non potuerunt, prout fecerant, in terra Ecclesie sententiam promulgare", era proprio la parte ecclesiastica che invece proclamava la validità di tale sentenza poiché "non nisi a viginti annis circa Ecclesie Romane fuerunt Marchia et Ducatus" (*Carte di Fonte Avellana - IV [1238-1253]*, a cura di R.BERNACCHIA, Fonte Avellana, Edizioni del Centro di Studi Avellaniti, 1989, n.717). Si poteva dunque sostenere in un tribunale presieduto da una autorità di nomina papale (vale a dire del rettore del ducato di Spoleto, cui Innocenzo IV demandava la deliberazione sul caso) che solo dai primi anni '30 del secolo XIII (guarda caso dai tempi dell'edificazione di Pergola!) tale autorità era stata realmente operante nel territorio marchigiano. E che non si trattasse di un espediente adottato in modo estemporaneo dal curatore degli interessi avellaniti lo si può desumere da una *petitio* presentata dal curatore degli interessi avellaniti il quale, qualche anno più tardi, chiedeva ancora al giudice pontificio di dar corso alla sentenza lata più di mezzo secolo prima dai giudici imperiali (*Carte di Fonte Avellana - V [1254-1265]*, a cura di A.POLVERARI e R.BERNACCHIA, Fonte Avellana, Edizioni del Centro di Studi Avellaniti, 1992, n.768, 1255-1257).

<sup>89</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, I, pp.195-200.

<sup>90</sup> Alcuni mesi dopo la prima minacciosa missiva rivolta alle città marchigiane in difesa di Gubbio (21 aprile), Gregorio IX, soggiornando a Perugia, aveva ingiunto di restituire alla Chiesa il castello di Valmarcola, che era stato affidato ad essa dai perugini *pro reformanda pace inter eos*, e del quale invece gli eugubini si erano impossessati ricorrendo a non meglio precisate *machinationes, non absque nostra [del papa] iniuria et contemptu* (S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, III 1; trascrizione in ERCOLI, *Il comune di Gubbio dal 1220 al 1237*, pp.194-195; regesto in BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, II, pp.688-689). A quali discordie interne il pontefice facesse riferimento non è dato di sapere: sembra comunque che Valmarcola fosse sotto il controllo pontificio sin dal 1223 quando in occasione della pacificazione tra i *milites* e i *pedites* perugini promossa dal legato papale cardinale di S. Prassede, si ingiungeva tra le altre cose al podestà cittadino di pagare ai *milites* le spese per la custodia, oltre che della Rocca Flea presso Gualdo Tadino, della stessa Valmarcola, *quamdiu per Sedem apostolicam tenebuntur* (Ivi, II, p.224. Su questo episodio di storia perugina, si veda MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie*, pp.454-458, oltre naturalmente alla relativa documentazione in BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, I, pp.133-136, 177-179, 188-189, 205-226, 228-229). Si potrebbe dunque ipotizzare che Valmarcola, i cui signori si erano sottomessi a Perugia sin dal 1216 e che nel lodo di Pandolfo *de Sigura*, pronunciato l'anno successivo come atto finale del conflitto tra le due città umbre, era stato assegnato a Perugia stessa (Ivi, pp.136-141 e 168-175), fosse sotto la sorveglianza di una guarnigione dipendente dall'autorità pontificia, allo scopo di sottrarla alla disputa tra le due *partes* in conflitto.

L'ingiunzione del papa non dovette comunque avere alcun immediato risultato pratico: ancora tre anni dopo, gli eugubini non sembra avessero allentato la presa sul castello, che pure si impegnarono a distruggere (e, pare, effettivamente distrussero) su richiesta dei perugini, come contropartita alla loro ammissione nella lega guelfa promossa da Perugia e Todi e, soprattutto, all'annullamento delle conseguenze del lodo del 1217 (Ivi, II, pp.362-394). Anche in questo caso tuttavia sembra che tale contenzioso tra le due città non sia stato definitivamente risolto: ancora nel 1251, Perugia richiedeva ad Innocenzo IV la conferma della cessione di Valmarcola avvenuta nel 1216 (Ivi pp.522-523). Tale "*repechage*" di un diritto acquisito quasi quarant'anni prima fa pensare alla volontà di ribadire formalmente i propri diritti su di un possesso il cui controllo sfuggiva ancora a chi comunque non cessava di rivendicarlo. E che ci fosse bisogno di una tale conferma lo dimostra un documento del 1259, il cosiddetto "lodo Valcelli" del 1259, il quale

per venire a capo di un intrico di presenze signorili che in quel ristretto territorio sicuramente ostacolavano la piena libertà di azione dell'autorità cittadina: Per averne una idea, basta scorrere l'elenco fornito dal procuratore eugubino dei *castra* che contribuirono a fornire le famiglie che avrebbero popolato il nuovo castello: si trattava di Serralta, Bellisio, Montaiate, Ripalta, Griffoleto, Monte Episcopale e Montesecco<sup>91</sup>. Essi facevano capo ciascuno ad un diverso soggetto signorile e si collocavano sulle alture che, a corona, recingevano il sito, alla confluenza tra i fiumi Cinisco e Cesano, dove sarebbe dovuto sorgere l'insediamento murato da fondare *ex novo*<sup>92</sup>. La costruzione di esso fu una grossa occasione che si offrì al comune eugubino per ridurre all'obbedienza, facendosi forza della copertura derivatagli dal superiore mandato pontificio, tali soggetti signorili, i quali in effetti non solo accettarono, apparentemente di buon grado, la presenza del nuovo *castrum* ma anzi contribuirono in modi diversi ad edificarlo ed a popolarlo, anche trasferendosi con i loro *homines* ed accettando la superiore autorità del comune cittadino. Così, a cominciare dal 1234, si registra la sottomissione del castello di Serralta<sup>93</sup>, indubbiamente così prossimo al luogo su cui stava per sorgere Colle Pergola che, come sopra si è visto, il suo nome poté essere usato nei documenti pontifici come sinonimo di quello del nuovo insediamento; in tali *conventiones*, in forza delle quali il comune urbano poneva come prima condizione *quod communantia Seralte mutetur et ponatur in comitatu Eugubii*, non si faceva cenno alla famiglia dei signori del castello, tuttavia essi sono ampiamente documentati a partire dalla fine del secolo XII<sup>94</sup>; inoltre, tre anni

---

pose termine ad un altro conflitto che in quel tempo aveva opposto Gubbio a Perugia: in esso, tra le richieste avanzate dal rappresentante perugino, vi era la restituzione di questo castello, indebitamente occupato dagli eugubini (A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Diplomatico*, VII P.11 10. A.BARTOLI LANGELI, *Il "Fondo diplomatico" e la storia di Perugia dal 1202 al 1261*", tesi di laurea, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1968/1969. relatore M.Petrocchi, pp. 384-385, appendice)

<sup>91</sup> Il Montesecco cui ci qui e altrove ci si riferisce non si identifica con il centro abitato di questo nome attualmente esistente a S di Pergola, storicamente collocato nella diocesi di Senigallia (o di Fossombrone), ma con un insediamento oggi scomparso, antico possesso avellanita e membro della diocesi di Cagli, situato sempre nei pressi di Pergola ma a settentrione, e che il ricercatore locale S.Sebastianelli indica con il nome di "Monte Insico" (S.SEBASTIANELLI, *Un castello avellanita: Monte Insico di Pergola*, in *Fonte Avellana nella società dei secoli XI e XII*, Atti del II Convegno del centro di studi avellaniti [Fonte Avellana 29-31 agosto 1978], Urbino, Arti Grafiche Editoriali, 1979, pp.281-301. *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV - Marchia*, a cura di P.SELLA, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1959 [Studi e testi, n.148], nn.2932, 2961, 2984, 2992, 3031, 3059). Si consideri tuttavia che le fonti medievali quasi sempre, nel riferirsi a questi due *castra*, utilizzano promiscuamente denominazioni tra loro simili o identiche, senza esplicitare con chiarezza a quale di essi, volta per volta, ci si riferisca; ciononostante, per quanto la cosa possa sembrare poco verosimile, dovettero esistere in epoca medievale, tra il Cesano e il Cinisco, due distinti insediamenti praticamente omonimi (o almeno che appaiono tali nel latino dei testi medievali) e vicinissimi tra loro, riferendosi ai quali le testimonianze scritte non si preoccupano minimamente di operare alcuna differenziazione onomastica: che questa fosse la realtà di fatto ritengo si stato dimostrato in modo convincente da Celestino Pierucci (C.PIERUCCI, *Precisazioni sulla storia di "Un castello avellanita: Monte Insico di Pergola"*, in "Deputazione di storia patria per le Marche. Atti e memorie", 1980 [85], particolarmente alle pp.115-122). Qualche dubbio comunque rimane, in particolare sul perché il procuratore eugubino Fallacasa, non abbia distinto tra loro nella sua memoria difensiva tali località, che pure contribuirono ambedue a popolare Pergola (sulla vicende relative a Montesecco di Fonte Avellana, si veda infra; per quanto invece riguarda l'altro Montesecco, nella sommissione al comune di Gubbio da esso stipulata nel 1250, tra le condizioni imposte dalla città agli abitanti del castello vi era anche quella per la quale si stabiliva *quod homines et persone de castro Montis Sicci, qui sunt castellani Collis Pergule, sint et remaneant in castro Collis Pergule...* [S.A.S.G., Fondo comunale, *Libro Rosso*, 17r]): è possibile che ciò si sia verificato per la diversa entità del contributo demico apportato da ciascuno di essi, modesto per il Montesecco "marchigiano" e molto più consistente per il Montesecco "avellanita", cui quindi si riferirebbe Fallacasa nella sua perorazione.

<sup>92</sup> Per la collocazione di tali centri fortificati, oltre alla relativa tavoletta I.G.M. 1:50.000 (f.116, Gubbio), si veda anche P. L. MENICETTI, *Castelli, palazzi fortificati, fortilizi, torri di Gubbio dal secolo XI al XIV*, Città di Castello, Rubini & Petrucci, 1979, ad indicem e cartina allegata

<sup>93</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, II 12 (1234, giugno 25); trascrizione in ERCOLI, *Il comune di Gubbio dal 1200 al 1237*, pp.183-187.

<sup>94</sup> *Carte di Fonte Avellana-II(1140-1202)*, a cura di C.PIERUCCI e F.POLVERARI, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1977 (*Thesaurus Ecclesiarum Italiae*, IX, 2), nn.344bis (1194) e 359 (1197). *Carte di Fonte Avellana-III*, nn.392 (1207), 395 (1207), 425 (1217), 467 (1223), 508 (1228). *Carte di Fonte Avellana-IV*, nn.600 (1239), 701 (1252). *Carte di Fonte Avellana - V*, n.791 (1260). *Carte di Fonte Avellana-VI (registri degli anni 1265-1294)*, a cura di E.BALDETTI, A.POLVERARI e S.GAMBARARA, Fonte Avellana, Edizioni del Centro di Studi Avellaniti, 1994, nn.1061 (1276), 1064 (1276). Archivio del Capitolo cattedrale di Cagli, *Pergamene*, n.22.

dopo, troviamo d. Armaleo di Serralta e d. Alberto *Bonebranche*, suo congiunto<sup>95</sup>, tra i testimoni alla sommissione di Rainaldo di Bellisio al comune di Pergola<sup>96</sup>. Già nel marzo dello stesso anno 1234 comunque Ugolino del q. Alberto di Griffoleto aveva concesso in enfiteusi ai sindaci del comune di Serralta e dei massari di Monte Episcopale, i quali intendevano “se congregare in comitatu Eugubii ad castrum difficandum et comunantiam faciendam in Colle pergole”, delle terre dove sarebbe stato edificato il castello di Pergola; altri appezzamenti furono elargiti al medesimo scopo da un non meglio identificato Marsilione di Corrado<sup>97</sup>; tale concessione sarebbe stata reiterata nel settembre successivo a *Gidius de Rocca*, capitano del comune di Serralta<sup>98</sup>. Nell'ottobre dell'anno seguente, in coincidenza con la fase acuta del conflitto tra il papa e la coalizione antieugubina, sarebbe stato lo stesso Gregorio IX a intimare ai cagliesi di restituire al *nobilis vir* Ugo di Monte Episcopale il castello omonimo e di non impedirgli di trasferirsi con i suoi *homines ad Collem de Pergula*, mentre il comune di Gubbio riceveva l'ordine di aiutare i *milites et commune* del nuovo castello a fare in modo che, nonostante le minacce dei detti cagliesi, essi potessero effettuare tale trasferimento<sup>99</sup>. Nel 1237, come si è detto, fu Rainaldo, signore di Bellisio, ad impegnarsi con Fidanza sindaco del comune di Pergola a divenire *castellanus* di esso, insieme ai suoi *homines*, cedendo anche contestualmente il suo castello al prezzo di 250 libbre ravennati e anconitane<sup>100</sup>. Per ciò che concerne il *castrum* di Ripalta, un *dominus Tadeus de Ripalta* era sindaco stipulante a nome della comunità di Serralta nella menzionata sottomissione del 1234<sup>101</sup>. Già sopra si è detto delle motivazioni che spingevano Perugia ad opporsi all'edificazione di Pergola. Per ciò che riguarda Cagli tali motivazioni valevano a maggior ragione, in quanto l'operazione politico-territoriale portata avanti da Gubbio nell'estremo lembo nord-orientale della sua tradizionale area di influenza, veniva comunque ad incidere nella carne viva del territorio cagliese, in quanto coinvolgeva comunità come Monte Episcopale facenti parte storicamente della circoscrizione diocesana su cui esso si modellava<sup>102</sup> e, in ogni caso, tendeva a rendere sempre più ingombrante una presenza virtualmente egemone a ridosso dei confini di un territorio cittadino sicuramente non cospicuo. Per cui il comune marchigiano, oltre a sollecitare quell'alleanza con le città amiche stigmatizzata dal papa, procedette anche per proprio conto a tentare di ostacolare per quanto possibile la buona riuscita del progetto eugubino: così, alla fine di gennaio del 1235, pochi giorni prima della minacciosa epistola di Gregorio IX rivolta ad infrangere la coalizione di coloro che si opponevano alla costruzione del nuovo *castrum*, il comune di Cagli addivenne ad un accordo con uno dei componenti di quel ceto signorile che si spartiva il possesso dei rustici e delle fortificazioni insistenti sull'area contesa, vale a dire con il già menzionato Armaleo di Sasso da Serralta il quale controllava, oltre al suo castello eponimo, quelli di Doglio e di Montaiate, i primi due presumibilmente a titolo allodiale, l'altro in quanto tutore dei proprietari, cioè Munalduccio e

<sup>95</sup> Le fonti non chiariscono quale fosse il vincolo di parentela tra i due, tuttavia che essi appartenessero allo stesso lignaggio, o quanto meno allo stesso raggruppamento signorile, lo si evince dalla denominazione con cui Alberto viene designato almeno in due occasioni, quando lo si qualifica come *Albertus quondam filius Bonebranche de Serralta* (*Carte di Fonte Avellana - IV*, nn. 600, 701).

<sup>96</sup> Ved. infra

<sup>97</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, XIV 5 (1234, marzo 15); trascrizione in ERCOLI, *Il comune di Gubbio dal 1200 al 1237*, pp.176-179. Altre notizie sui signori di Griffoleto in *Carte di Fonte Avellana-IV*, nn..600 (1239), 604 (1240), 701 (1252). *Carte di Fonte Avellana-V*, nn.742 (1255), 743 (1255), 791 (1260). S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, XIII 8.

<sup>98</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, XIV 5 (1234, settembre 7); trascrizione in ERCOLI, *Il comune di Gubbio dal 1200 al 1237*, pp. 188-189.

<sup>99</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, III 2-3-4-5-6-7 (1235, ottobre 17); trascrizione in ERCOLI, *Il comune di Gubbio dal 1200 al 1237*, pp. 196-201. Altre notizie sui signori di Monte Episcopale in *Carte di Fonte Avellana-I (975-1139)*, a cura di C.PIERUCCI e F.POLVERARI, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1972 (*Thesaurus Ecclesiarum Italiae*, IX, 1), nn.52 (1081), 191 (1139). *Carte di Fonte Avellana-II*, nn.235 (1153). 266 (1164). *Carte di Fonte Avellana - III*, n.421 (1215). S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, XIII 8.

<sup>100</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, III 13. Altre notizie sui signori di Bellisio in *Carte di Fonte Avellana-III*, n.406 (1212). *Carte di Fonte Avellana-V*, n.791 (1260). *Carte di Fonte Avellana-VI*, n.955 (1272). S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, XIII 8.

<sup>101</sup> Ved. supra. Taddeo di Ripalta compare anche nel 1224 come *investitor* in un concessione enfiteutica dell'eremo avellanita (*Carte di Fonte Avellana-III*, p.172).

<sup>102</sup> *Rationes decimarum Italiae - Marchia*, nn.2749, 2760, 2779, 2865 (1290-1299).

Riguccio, figli di Enrico<sup>103</sup>. Tale accordo, pur configurandosi sostanzialmente come un patto di sommissione, in forza del quale Armaleo si impegnava a *iurare sequimentum potestatis* e a *facere hostem et parlamentum* a volontà del comune ricevente, era molto largo di concessioni a favore della parte signorile: oltre infatti a prevedersi un esborso da parte del detto comune di 150 libre ravennati e anconitane in denaro liquido ed una ulteriore elargizione di *domum, vineam et terram* per un valore equivalente a tale somma, l'autorità cittadina veniva anche impegnata a non accogliere entro le mura *homines et castellanos* appartenenti ai *domini* contraenti anzi, al contrario, a rinviarli entro un mese al loro luogo di provenienza, nel caso si fosse verificata tale eventualità. Una siffatta generosità si spiega con l'impegno assunto da Armaleo, a nome proprio e dei suoi pupilli, a restaurare e *manutenere*, con l'aiuto finanziario della città, la cinta muraria e l'intero *castrum* di Montaiate *ad honorem civitatis Calli* e a far sì che gli *homines et castellani* di Serralta, Doglio e Montaiate rimanessero sempre *ad habitandum* in essi, *ubi de antico steterint et habitaverint*. Se si tiene conto che, come si è visto, solo un anno prima Gubbio aveva ottenuto la sottomissione del castello di Serralta allo scopo dichiarato di far sì che la popolazione di esso si trasferisse nel nuovo insediamento di Pergola, il compromesso preso in esame mostra sia la volontà di Cagli di ostacolare tale trasferimento, sia che esso fosse comunque ancora in corso e che quindi si poteva sperare di arginarlo facendo leva sull'interesse del signore del castello (di cui significativamente non si faceva parola nella sommissione del 1234) a contrastare quell'esodo di dipendenti, sicuramente frutto della convergente volontà del comune eugubino e della comunità serraltese di infrangere i vincoli signorili a prescindere dal consenso della controparte. È comunque presumibile che il tentativo cagliese non abbia sortito risultati apprezzabili: due anni dopo, come si è detto sopra, lo stesso *dominus* Armaleo compariva come testimone, insieme al suo congiunto Alberto di Bonabranca, alla sommissione di Rinaldo di Bellisio, cosa alquanto improbabile nell'eventualità che il *dominus* di Serralta avesse dato seguito ai suoi impegni con Cagli; vi è inoltre tra lo stesso Armaleo e il comune di Cagli, un accordo stipulato nel 1239 il quale, pur sanzionando la concessione alla parte signorile di 150 libre ravennati e anconitane *in terris, vineis et domo*, si caratterizzava anche chiaramente come l'atto conclusivo di una vertenza che doveva aver contrapposto le due parti, l'una decisa ad annullare le concessioni del 1235, visto il fallimento del tentativo di contrastare tramite esse l'iniziativa eugubina, l'altra che invece non rinunciava ad insistere affinché il comune urbano onorasse comunque gli impegni assunti<sup>104</sup>. Il documento si configura come una quietanza, in cui Armaleo si dichiarava soddisfatto di aver ricevuto beni immobili per il valore di 150 libre; tuttavia, a conclusione dell'atto, lo stesso Armaleo, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa, "cassat et infringit... omnes sententias si que sunt pro illis trecentis libris quas comune Calli tenebatur eidem Armaleo dare et sententiam latam a domino R. iudice generali in Marchia et omnes alias pro hiis latis et factis vel earum occasione": è chiaro qui il riferimento ad un procedimento giudiziario agitato presso il tribunale del rettore della Marca, conclusosi con una sentenza che dava ragione, non sappiamo in quale misura, al signore di Serralta. Si noti per inciso come la controparte comunale avesse preferito tacitare le pretese dell'attore non con un esborso di denaro ma con la concessione di proprietà fondiaria, tra cui una abitazione forse sita entro le mura urbane, e comunque collocata in un luogo non coincidente con quello di antico radicamento della famiglia<sup>105</sup>: è dunque evidente il proposito di favorire in tal modo la definitiva collocazione di essa nell'orbita cittadina. Per quanto infine concerne il castello di Montaiate, più di 40 anni dopo il procuratore Falacasa, in un'altra redazione della citata memoria difensiva del 1280, affermava che "castrum de Monte Aiati comitatus Eugubii fuit d. Munaldi d. Errigi et homines et familie olim habitantes in eo et eius curia qui reducti fuerunt in... castro Collis Pergule. Item ipse dominus Munaldus habuit et possedit per se seu continuato tempore ad possessionem patris sui dicti ipsum castrum et ipsi homines et familias. Et ipsi homines et familias steterunt ad eius seu eorum dominium et signoriam tamquam eius seu eorum

<sup>103</sup> Il testo di tale accordo è conservato nell'Archivio del Capitolo cattedrale di Cagli, *Pergamene*, n.22; un regesto di esso è in G.PALAZZINI, *Pergamene e carte dell'Archivio del Capitolo cattedrale di Cagli*, in "Studia Picena", 32 (1964), p.49 (si tratta di una pura e semplice trascrizione del catalogo manoscritto esistente nell'archivio).

<sup>104</sup> Archivio storico del comune di Cagli, pergamena non inventariata (1239, giugno 14).

<sup>105</sup> Il figlio di Armaleo, *Anticus*, risulta abitare a Pergola alla fine del '200 (*Anticus d. Armalei de Pergula* [A.S.G., Fondo comunale, *Cause*, n.45, c.16r]).

homines et manentes per longissimum tempus et plus. Item quod dictus d. Munaldus dedit et concessit dictum castrum et dictos homines et familias comuni Eugubii et comuni seu universitati castri Collis Pergole<sup>106</sup>: è possibile che uno dei due pupilli (o tutti e due), a nome dei quali Armaleo di Serralta si era impegnato nel 1235 a mantenere l'alleanza con Cagli, una volta pervenuti all'età legale, avesse sconfessato l'operato del tutore e si fosse orientato a favore del comune eugubino, non sappiamo in forza di quali sollecitazioni.

Anche per quanto riguarda Monte Episcopale, non pare che il suo spopolamento si sia consumato in modo rapido e indolore ma che, nonostante la disponibilità del *dominus* del castello a porre la sua dimora nel nuovo insediamento, non tutti i suoi *homines* lo abbiano seguito, probabilmente in seguito alle manovre di Cagli, la quale anche qui deve avere comunque ritardato e/o impedito il trasferimento della popolazione a Pergola. Ancora nel 1251, infatti, il comune di Gubbio, pur in un quadro di ritrovata concordia con la città marchigiana, sancita da un patto di alleanza e mutua assistenza<sup>107</sup>, si preoccupava di chiedere alla controparte, come segno tangibile della propria disponibilità al consolidamento della pace, di non costruire alcuna (nuova) fortificazione né abitazione nel *castellaris sive... podium* di Monte Episcopale, né di permettere che altri lo facesse, oltre che di non avanzare alcuna pretesa sugli abitanti del castello che si fossero trasferiti a Colle Pergola: tutto ciò indica chiaramente come ancora una parte della popolazione fosse rimasta in quel castello. Questo tuttavia non poteva bastare agli eugubini, che dovevano sentire, nonostante tutto, minacciata la sopravvivenza della loro "creatura" dal permanere molto vicino ad essa di una presenza ancora forte e potenzialmente ostile, dietro la quale vi era la mano di Cagli, che non doveva aver mai digerito l'intrusione eugubina in quello che considerava, e storicamente era, parte del suo comitato e del suo territorio diocesano. Così quando, nel corso del conflitto che oppose Gubbio a Perugia tra il 1257 e il 1259<sup>108</sup>, Cagli defezionò sottomettendosi a Perugia, Gubbio colse l'occasione per saldare una volta per tutte i conti con la "traditrice", radendo definitivamente al suolo Monte Episcopale e trasferendone gli abitanti residui a Pergola, come si evince dal lodo celebrato a conclusione del conflitto<sup>109</sup>.

---

<sup>106</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, XIII 8.

<sup>107</sup> S.A.S.G., *Libro Rosso*, cc.21r-22r. Secondo il Cenci, le motivazioni di tale alleanza vanno ricercate nella volontà da parte di Gubbio di procurarsi appoggi allo scopo di far fronte a possibili rappresaglie da parte delle città guelfe, tra le quali in primo luogo Perugia, che volevano punirla per aver abbandonato negli anni '40 la lega antiimperiale dei comuni umbri e per aver appoggiato Federico II (P.CENCI, *Le relazioni fra Gubbio e Perugia nel periodo comunale*, in "Bollettino della regia Deputazione di storia patria per l'Umbria, XIII [1907], pp.546-547).

<sup>108</sup> Su di esso, CENCI, *Le relazioni tra Gubbio e Perugia*, pp.549-560. CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp.17-20. SMACCHI, *Gubbio nel quadro politico di metà Duecento*, pp.28-36

<sup>109</sup> Lo svolgimento preciso dei fatti che portarono a questo duro intervento militare dovette essere caratterizzato da un ritmo molto serrato: la sommissione di Cagli ai perugini è del 28 maggio 1259, dopo che, quattro giorni prima la città marchigiana aveva nominato un suo procuratore *ad hoc* (A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Diplomatico*, IV P.8 50, IV P.8 51, IV P.8 52. BARTOLI LANGELI, *Il "Fondo diplomatico"*, pp. 346-355). In tale sommissione, non si fa cenno alla distruzione di Monte Episcopale, ma in compenso il procuratore cagliese prometteva a nome del comune di appartenenza che quest'ultimo *faciet* ["farà"] *comuni Perusii hostem et parlamentum contra Agubinos et eorum comitatu* (Ivi, p.354): è dunque probabile, se non certo, che Cagli entrò in guerra contro Gubbio a fianco di Perugia alla fine di maggio, o al massimo poco prima (ammettendo che l'atto di sommissione di cui sopra non sia stata che la formalizzazione di un'alleanza militare operante di fatto in precedenza). Ora, le trattative tra le due città umbre in guerra per porre fine al conflitto che le opponeva iniziarono tra il 19 e il 21 giugno dello stesso anno, con la nomina dei procuratori e la designazione del comune di Città di Castello come arbitro incaricato di porre fine alla contesa (A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Diplomatico*, VII P.11 7, VII P.11 8, VII P.11 9 I. BARTOLI LANGELI, *Il "Fondo diplomatico"*, pp.355-375). Il lodo conclusivo, emanato dal rappresentante tifernate Tiberio di Rainaldo *de Valcellis* e contenente le condizioni di pace imposte dai perugini agli eugubini, è del 14 luglio (A.S.P., Archivio storico del comune di Perugia, *Diplomatico*, VII P.11 10. BARTOLI LANGELI, *Il "Fondo diplomatico"*, pp.375-397); tra tali condizioni vi è quella che il comune di Gubbio ricostruisca il castello di Monte Episcopale, da esso distrutto, e vi riconduca tutti gli abitanti, che erano stati fatti prigionieri e trasferiti a forza a Colle Pergola (Ivi, pp.380, 385-386). Tutto ciò induce a pensare che l'episodio del conflitto cui si fa cenno debba collocarsi nei primi giorni di giugno del 1259, tra l'intervento di Cagli a fianco di Perugia e l'inizio delle trattative di pace; sembra infatti improbabile che Gubbio abbia agito a freddo contro la città marchigiana, in quanto ciò avrebbe rafforzato la posizione perugina, attraendo dalla sua parte un nuovo alleato, pericolosamente vicino. Una volta però che Cagli, unilateralmente, si era schierata dalla parte del nemico, Gubbio dovette sfruttare immediatamente questa occasione per venire definitivamente a capo del problema di Monte Episcopale; è anche possibile che la fretta dimostrata dagli eugubini di rivolgersi contro la loro vicina sia stata suggerita dalla prospettiva che si andava delineando di prossimi accordi di pace, ai quali ci si voleva presentare

La fondazione di Pergola ebbe senza dubbio un grosso impatto sul tessuto demico della zona: alcuni dei castelli sopra nominati, a seguito dei menzionati trasferimenti più o meno coatti verso il nuovo centro, scomparvero, altri continuarono ad esistere ma decadde alla condizione di località minori, inserite nel *districtus* pergolese<sup>110</sup>. Un importante documento che testimonia, sia pure a *posteriori*, l'entità dello spopolamento dei *castra* che avevano contribuito alla edificazione del castello eugubino è costituito da due elenchi di abitanti di esso, redatti nel 1285 e contenenti, come sembra, i nomi dei discendenti di coloro che in precedenza avevano abitato a Monte Episcopale e a Serralta e che avevano concorso a popolare il nuovo insediamento (si parla di "homines condan de Serralta/de Monte Episcopali et descendentes ex hominibus olim de Serralta/de Monte Episcopali"): vi si enumerano 64 nominativi nel primo caso e 42 nell'altro, cui dovrebbero corrispondere altrettanti nuclei familiari<sup>111</sup>. Risalire da queste cifre a quelle relative a quanti effettivamente lasciarono la loro antica dimora per stabilirsi a Pergola risulta alquanto arduo; comunque, tenendo conto del ripetersi dei patronimici nelle due elencazioni sopra citate, si hanno 45 famiglie per Monte Episcopale e 32 per Serralta. Anche considerando che si tratta di una stima largamente approssimativa (ma più per difetto che per eccesso), risulta comunque evidente che una emigrazione di tale entità dovette costituire, per insediamenti di dimensioni modeste come presumibilmente erano le località di provenienza, un "salasso" demografico tale da determinarne sin da allora la virtuale estinzione. Anche nel caso di Montesecco si ha qualche elemento per tentare una stima in proposito: un documento del 1263, di cui più avanti si riparlerà<sup>112</sup>, ci mostra un elenco di 50 *homines* di questo castello in procinto di trasferirsi a Pergola, ovviamente con le loro famiglie.

A proposito di Montesecco, per il controllo di esso il comune di Gubbio si trovò a fare i conti, per così dire, con un "osso" più duro dei piccoli signori che si dividevano le poche terre che circondavano le valli del Cesano e del Cinisco: mi riferisco all'eremo di Santa Croce di Fonte Avellana, ancora potentissimo nel '200 per ricchezza patrimoniale e protezione di papi e imperatori<sup>113</sup>. Sin dai primi tempi della fondazione di Colle Pergola da parte degli eugubini, infatti, si registra un grosso attrito tra il comune umbro e la signoria monastica in quanto, anche se il nuovo *castrum* non ebbe mai esplicitamente la qualifica di "borgo franco", esso non poteva non configurarsi come un potente polo di attrazione per tutti i rustici dei dintorni che aspiravano ad affrancarsi dalla propria condizione di dipendenza dai *domini*, trasferendosi entro la cinta muraria nuovamente eretta e svincolandosi di fatto dalla soggezione che li legava al proprio signore. Ora, è pur vero che i laici possessori più o meno cospicui di *castra* e diritti su *homines* e terre trovarono conveniente, sia pure con qualche esitazione (come nel caso dei signori di Serralta), non tentare

---

ponendo le parti di fronte al fatto compiuto della distruzione del castello cagliese (probabilmente, i calcoli eugubini, almeno sotto questo aspetto, dovettero risultare azzeccati, in quanto la richiesta perugina di ricostruire Monte Episcopale non venne recepita esplicitamente nel dispositivo del lodo arbitrale sopra citato).

<sup>110</sup> Le località di Serralta, Ripalta, Griffoleto e Monte Episcopale sono scomparse e di esse si perdono le tracce sin dal secolo XIV (MENICETTI, *Castelli, palazzi fortificati*, pp.215-217, 288-289, 334-335); Bellisio e Montaiate sono invece ancora esistenti, anche se ridotti a centri minori di collina; per quanto riguarda Montesecco, ved infra. L'importanza di Pergola invece andò crescendo col passare del tempo, tanto che, nel 1818, essa venne eretta a diocesi, sia pure *sub unica spirituali iurisdictione* con Cagli (*Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*, a cura di R.RITZLER e P.SEFRIN, Padova, Edizioni del "Messaggero di S. Antonio", 1968, p.127).

<sup>111</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, XIV 5. Questo elenco è parte di uno dei dossier documentari elaborati nell'ambito della menzionata vertenza tra il comune di Gubbio e il rettore del ducato di Spoleto

<sup>112</sup> S.A.S.G., *Libro Rosso*, c.50r

<sup>113</sup> Le menzionate edizioni dei documenti avellaniti sono uno strumento insostituibile per avere una immagine chiara, dal punto di vista economico e socio-politico, di questa grande fondazione eremitica: si veda ad esempio il privilegio di Innocenzo III del 1202 (*Carte di Fonte Avellana - II*, n.382), dove emerge in tutta la sua imponenza lo sterminato numero di chiese, cappelle e possessi terrieri e castrensi di cui essa ancora in quest'epoca disponeva.

Per altre notizie su questo ente ecclesiastico, si vedano gli atti dei convegni che, a partire dal 1977, con scadenza annuale, si sono occupati dei vari aspetti delle vicende di esso; in particolare, sono da segnalare, ai fini della presente indagine, i seguenti contributi: S.SEBASTIANELLI, *Un castello avellanita*. F.SINATTI D'AMICO, *Eremo e città: istituzioni a confronto*, in *Fonte Avellana nella società dei secoli XIII e XIV*, Atti del III Convegno del centro di studi avellaniti (Fonte Avellana, 2-4 agosto 1979), Urbino, Arti Grafiche Editoriali, 1980, pp.107-137. E.BALDETTI, "Le carte di S. Albertino", in *Sant'Albertino e il suo tempo*, Atti del XVIII Convegno del Centro di studi avellaniti (Fonte Avellana 1994), Urbino, Arti Grafiche Editoriali, 1995, pp.247-294. C.ARSANI, *Fonte Avellana e Cagli durante il priorato di S. Albertino*, ivi, pp.311-336. S.SEBASTIANELLI, *L'affrancazione dei sudditi avellaniti*, ivi, pp.337-360.

nemmeno di contrapporsi ad un avversario troppo più forte di loro e quindi accettare la supremazia del comune cittadino, anche perché in questo modo probabilmente avrebbero anche potuto, in cambio, conservare i loro diritti sui propri dipendenti semiservili andando ad abitare insieme a loro a Pergola. Nel caso di Fonte Avellana tuttavia la scelta fu, al contrario, quella di dare immediatamente battaglia per la piena e integrale salvaguardia dei diritti signorili su di un insediamento come Montesecco in cui il dominio ecclesiastico vantava originariamente e da tempi ormai remoti ampi diritti<sup>114</sup>, i quali erano pericolosamente messi in discussione dalla scelta eugubina di approfittare del mandato pontificio per fare piazza pulita di tutti i poteri concorrenti nella zona. E proprio su questo fece leva l'eremo avellanita per sollecitare l'intervento del suo più potente alleato, vale a dire la Santa Sede, alla quale assai probabilmente arrivarono molto presto rimostranze tese ad evidenziare come gli eugubini andassero al di là del mandato da essa ricevuto, servendosi della costruzione di Pergola come di un grimaldello per scardinare l'integrità del patrimonio di un ente ecclesiastico accolto sin dai suoi primordi sotto l'egida della protezione pontificia. E la risposta papale non si fece attendere troppo: nel settembre di quello stesso 1235, all'inizio del quale Gregorio IX aveva posto sul piatto della bilancia tutta la sua autorità per difendere gli Eugubini dall'aggressione delle città che volevano impedire loro di edificare Colle Pergola, lo stesso Gregorio incaricava il vescovo di Iesi di ordinare ai suoi "protetti" di non accogliere più dipendenti della signoria monastica quali abitatori del nuovo castello, e di rimandare indietro quelli già accolti, nonché di provvedere affinché "quidam homines existentes in castro Montis Sicci, iniuriosi et molesti hominibus et rebus dicti monasterii [S. Crucis], desistant ab eorum iniuriis et molestiis"<sup>115</sup>. Ma ormai la situazione doveva essere precipitata ad un punto tale da rendere vane tali ammonizioni: pochi mesi dopo, nel maggio 1236 il procuratore del monastero avellanita consegnava all'abate di S. Lorenzo in Campo un messaggio in cui il cardinale Tommaso di S. Sabina, da parte del pontefice, lo incaricava di esaminare i testimoni prodotti dall'eremo nella causa vertente tra di esso e il comune di Colle Pergola *super destructionem castris Montis Sicci ac territorio castris Collis Pergule*<sup>116</sup>. La (prima) distruzione di Montesecco, punto di forza della signoria monastica nelle immediate vicinanze del nuovo insediamento fortificato voluto da Gubbio, avvenne dunque tra la fine del 1235 e l'inizio del 1236: è significativo che di questa sorta di tentativo di "soluzione finale" del problema dei rapporti tra dominio ecclesiastico e comune cittadino non si sia fatto carico direttamente quest'ultimo, ma la neonata comunità pergolese (che, tra parentesi, si rivelò talmente forte, già all'indomani della sua fondazione, da imporsi senza tanti scrupoli sul potente vicino). È chiara la presumibile motivazione di ciò: non intendendo perdere il favore della Sede apostolica assumendosi in prima persona la responsabilità di un atto così grave, Gubbio preferiva agire per interposta persona, avvalendosi dell'appoggio dei suoi nuovi distrettuali, i quali non dovettero certo farsi pregare. Ma la controparte danneggiata era senza dubbio ben consapevole del fatto che, dietro gli uomini di Colle Pergola, c'era la mano degli eugubini; per cui, pur formalmente movendo lite solo contro i diretti responsabili dell'azione di forza, intese sicuramente dimostrare il coinvolgimento diretto del comune umbro in essa: ritengo infatti che vada inserito tra gli atti processuali, peraltro non pervenuti, riferiti a questa vertenza un elenco non datato nel quale sono contenuti i nominativi di 132 "Eugubini de quorum non est numerus qui destruxerunt murum [castris Montis Sicci] et domus et alias res"<sup>117</sup>.

Ho parlato sopra di "prima distruzione" di Montesecco, in quanto ve ne fu un'altra, poco meno di trent'anni dopo, in seguito alla quale il contenzioso tra Gubbio e Fonte Avellana si avviò verso una

<sup>114</sup> Già nel 1062, questa fondazione eremitica aveva ricevuto in dono parte del castello *in... loco qui nominatur de filiis de Sicco* (*Carte di Fonte Avellana-I* p.41). Per altre notizie sul patrimonio avellanita in questa località, nella sua fase più antica, ivi, pp.89, 129, 156, 200, 328, 409, 412-413; *Carte di Fonte Avellana- II*, pp.41, 123, 231, 330, 378.

<sup>115</sup> *Carte di Fonte Avellana - III*, n.563 (1235, settembre 11).

<sup>116</sup> Ivi, n.575 (1236, maggio 15).

<sup>117</sup> Ivi, pp.383-384. Che tale elenco sia parte integrante degli atti relativi alla causa intentata dal monastero avellanita lo fa ipotizzare anche il fatto che, molto spesso, gli individui in esso menzionati non sono designati con il proprio nome personale, ma semplicemente come *fili* di qualcuno: è evidente che, trattandosi certamente di persone in giovane età, i testimoni oculari dei quali deve essersi servita la controparte ecclesiastica per compilare tale lista, in quanto presumibilmente scelti tra la gente del luogo, non sempre dovevano avere conoscenza diretta degli aggressori del patrimonio monastico, per cui si servivano per identificarli dei nominativi, sicuramente meglio noti, dei loro padri.

soluzione definitiva. Nel frattempo, l'azione di forza eugubina (non sappiamo in quale misura distruttiva) non dovette comunque avere effetti tali, nell'immediato, da vanificare in modo duraturo il potere signorile sul castello: pochi anni dopo infatti, nel 1245, in seguito ad un tentativo, questa volta da parte del comune di Cagli, di imporre agli uomini di Montesecco il pagamento della *colletta* comunale, l'eremo avellanita, presentando istanza a Federico di Antiochia, figlio di Federico II e vicario imperiale della Marca affinché si desistesse dall'accampare tale pretesa, produceva anche svariati testimoni per provare come tali uomini fossero da tempo immemorabile e al presente ancora si trovassero *sub dominio, maioria et signoria*, dell'eremo stesso, corrispondendo *datium, collecta, servitia et operas* ed essendo sottoposti al banno dei *rectores* signorili del castello<sup>118</sup>: evidentemente, ancora a metà degli anni '40 del secolo, il dominio ecclesiastico si manteneva sostanzialmente saldo nella zona. In ogni caso, non vennero meno le pressioni convergenti su di esso da parte di Gubbio, di Cagli e di Sassoferrato, le cui aree di influenza si incrociavano ed entravano in competizione proprio in questo settore del territorio avellanita; a tutte e tre queste città comunali si rivolgeva Innocenzo IV nel 1251, affinché desistessero dall'imporre collette agli uomini dell'eremo e dall'accoglierli come cittadini<sup>119</sup>. Senza dubbio comunque, tra di esse, Gubbio si rivelò la più tenace e determinata nel portare avanti il proprio programma egemonico in quest'area così ricca di potenzialità economico-politiche: la documentazione disponibile, infatti, lascia chiaramente intendere le linee di una strategia di accerchiamento, condotta con strumenti e militari e diplomatici, che avrebbe portato, nel giro di una decina di anni, alla fondazione di un altro nuovo castello in funzione scopertamente antiavellanita e, contestualmente, ad una seconda, e questa volta definitiva, cancellazione dell'inviso caposaldo signorile di Montesecco. L'accerchiamento inizia attraverso l'occupazione armata di tutta una serie di castelli situati nell'alto cesanese, a cominciare dal *castrum* di Leccia, pertinente alla signoria monastica ed oggetto, soprattutto negli anni '40 del duecento, di particolari attenzioni da parte di essa, allo scopo di consolidarvi ed estendervi la propria presenza fondiaria attraverso una accorta politica di acquisizioni a titolo di compera e donazione, e di permuta<sup>120</sup>. Questo insediamento fortificato, inizialmente, venne concesso nel 1249 al comune di Gubbio da Fonte Avellana non è chiaro in quale forma ma comunque a titolo temporaneo; tale concessione si iscriveva in un accordo tra le due parti, teso a porre rimedio pacificamente ad una nuova iniziativa ostile portata avanti ancora una volta dalla città nei confronti di enti ecclesiastici di dipendenza avellanita, i cui beni, depredati da essa, ci si impegnava a restituire. Non possediamo il testo di questo accordo, ma solamente un documento preliminare, vale a dire l'atto di procura tramite il quale il comune di Gubbio nominava Raniero di Tebaldo suo procuratore "ad recipiendum castrum Litie a sindaco Sancte Crucis Fontis Avellane... et ad promictendum... restitutionem dicti castri". Il procuratore eugubino prometteva contestualmente all'abate di Monte Salaiolo, ricevente per il capitolo e il convento di Santa Croce, "quod comune Eugubii restituet sine mora bona ablata seu sequestrata... ecclesie Insule, monasterio Montis Salaioli, ecclesie Sancti Apolenaris et Sceligie et omnibus aliis"<sup>121</sup>. Si ha tuttavia ragione di ritenere che, una volta preso possesso del castello di Leccia, gli eugubini non avessero più lasciato la presa su di esso, anzi se ne fossero serviti come base di partenza per perseguire quegli obiettivi di ampliamento della propria sfera di influenza che avevano ispirato la loro "politica estera" sin dalla fondazione di Colle Pergola: infatti, negli anni tra il 1254 e il 1263, numerosi documenti ci informano che il comune eugubino aveva collocato, oltre che a Leccia, anche nei vicini castelli di Metula e Montevecchio delle guarnigioni al comando di *capitanei*, sostituiti di sei mesi in sei mesi<sup>122</sup>. Se si tiene conto della collocazione di questi *castra*, tutti ubicati in prossimità dell'area dove sarebbe sorta Serra S. Abbondio ed a ridosso della sede abbaziale avellanita<sup>123</sup>, non si può non

<sup>118</sup> *Carte di Fonte Avellana - IV*, nn.647, 648.

<sup>119</sup> Ivi, nn.695, 696, 697.

<sup>120</sup> Ivi, nn.604 (1240), 608 (1240), 610 (1241), 611 (1241), 634 (1244), 637 (1244), 638 (1244), 639 (1244), 642 (1245), 643 (1245), 660 (1246), 710 (1252), 715 (1253), 716 (1253).

<sup>121</sup> Ivi, n.679.

<sup>122</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, VI 6, 7; VII 10 (1254-1263). Ivi, Archivio Armanni, *Pergamene*, 2 XV 3, 2 XVI 4 (1260-1263).

<sup>123</sup> MENICHELLI, *Castelli, palazzi fortificati, ad indicem*.



pensare ad una precisa linea di intervento tesa a enfatizzare in maniera vistosa, ma soprattutto minacciosa, la presenza dell'autorità cittadina per usarla come deterrente nei confronti del "nemico", ma anche verosimilmente per farne un supporto onde fomentare nelle popolazioni locali l'insofferenza per la signoria monastica, in modo da farla sfociare in una qualche forma di protesta da poter opportunamente "cavalcare".

Si arriva così al 1263, anno in cui la situazione precipita: il 2 febbraio Urbano IV, trovandosi ad Orvieto, ordinava agli eugubini di muovere guerra contro Cagli che si era ribellata alla Chiesa passando dalla parte di re Manfredi, dando loro facoltà di "impune capiendi eos in personis et rebus, faciendi quoque ipsis... duram guerram et asperam, ipsosque, quibuscumque modis..., impugnandi"<sup>124</sup>. Anche in questo caso, come già era avvenuto nel 1259 per quanto riguarda Monte Episcopale, Gubbio seppe cogliere al volo l'occasione propizia per mettere a segno un colpo decisivo: sicuramente approfittando ancora una volta dell'ampio mandato pontificio di portare la distruzione contro la città nemica e naturalmente il suo territorio, si rivolse contro Montesecco, sito nel comitato cagliese, lo distrusse e ne deportò gli abitanti a Colle Pergola. Ciò si evince con chiarezza da un gruppo di documenti riferiti alla seconda metà del mese successivo, in primo luogo un mandato di procura del 16 marzo, in cui il podestà e il *rector populi* eugubini, *congregato arengo et populo universo civitatis Eugubii*, nominavano procuratore del comune Rustico di Tebaldo allo scopo di stipulare con gli uomini di Montesecco una serie di accordi, inseriti nel testo del mandato di procura<sup>125</sup>. Ora, a prescindere dai contenuti della pattuizione, di cui subito comunque si parlerà, è opportuno sottolineare come il solenne consesso del popolo eugubino che faceva da cornice e da sanzione all'operato del podestà e del *rector populi* non si era congregato, come ci si aspetterebbe, nella *platea magna* della città ma *in campo Castratoni ante castrum Collis Pergule*: doveva dunque trattarsi del "popolo" non nella sua veste "politica" ma in quella "militare" di esercito cittadino, radunato sotto le mura di Pergola dopo la vittoriosa azione contro Montesecco. Ma quali erano le condizioni che si ponevano agli abitanti del castello? Certamente, più che di capitoli di resa imposti dal vincitore, si trattava in realtà di richieste avanzate dagli "sconfitti" che, come sembra, il comune eugubino si affrettò ad esaudire: si domandava infatti aiuto agli uomini di Colle Pergola per trasportare le loro proprietà nel nuovo luogo di residenza, si chiedevano aree fabbricabili, esenzione fiscale per dieci anni, restituzione dei beni eventualmente predati e costituzione di una commissione mista per la valutazione e l'emendazione dei danni dati durante l'azione militare; in particolare, si voleva "quod potestas nec rector civitatis Eugubii non fatiet aliqua pacta nec conventiones cum priore heremi Sancte Crucis Fontis Avellane, nisi primo fatient eis franchitatem". Appare dunque chiaro che l'aggressione contro Montesecco era avvenuta con il consenso, o quanto meno con la complicità, degli abitanti i quali, ben contenti della buona occasione che si offriva loro di sottrarsi alla dipendenza signorile gratuitamente, se proprio non avevano aperto le porte al nemico, non dovevano comunque aver opposto eccessiva resistenza. Ma quale era la contropartita chiesta da Gubbio per accettare le richieste degli abitanti di Montesecco? La si evince dal mandato di procura che questi ultimi stipularono lo stesso 16 marzo, nominando il notaio Ugucione "ad promictendum... pro se et eorum heredes et successores esse perpetuos et continuos castellanos Collis Pergule... et stare et parere et obedire omnibus preceptis potestatis et rectoris civitatis Eugubii... et facere exercitum et cavalcata sicuti alii castellani"<sup>126</sup>. Tre giorni dopo si ebbe, sempre a Colle Pergola, l'atto formale attraverso il quale i due procuratori si scambiarono le promesse per presentare le quali erano stati nominati<sup>127</sup>. L'operazione di trasferimento degli uomini di Montesecco nel castello di Colle Pergola non sembra comunque essere avvenuta in tempi rapidissimi: si sarebbe dovuto aspettare il 6 settembre perché il comune di Gubbio nominasse Mercato di Riccomanno suo procuratore al fine di assegnare ai nuovi abitanti *casalina vacua inventa in dicto castro [Pergule] tempore destructionis Montis Sic*<sup>128</sup>.

<sup>124</sup> HAGEMANN, *Kaiserurkunden*, pp.215-216 (n.115). Su questo conflitto, CASAGRANDE, *Gubbio nel duecento*, p.20; CENCI, *Le relazioni fra Gubbio e Perugia*, pp. 560-561. SMACCHI, *Gubbio nel quadro politico di metà Duecento*, pp.37-42

<sup>125</sup> S.A.S.G., *Libro Rosso*, c.49r. PIERUCCI, *Precisazioni*, pp.128-129 (il documento è erroneamente attribuito al 1266)

<sup>126</sup> S.A.S.G., *Libro Rosso*, c.50r. PIERUCCI, *Precisazioni*, pp.124-125.

<sup>127</sup> S.A.S.G., *Libro Rosso*, c.49v.

<sup>128</sup> S.A.S.G., Archivio Armani, *Pergamene*, 2 XVI 3.

In quel medesimo giorno, lo stesso Mercato riceveva un altro simile mandato di procura, questa volta finalizzato “ad dandum casalina in castro Serre hominibus volentes venire ad habitandum in dicto castro et ad raeuferendum ab illis qui haberent dicta casalina vacua et ab illis qui occupassent dicta casalina ultra quam fuissent eis concessa... et ad recipiendum ab eis submissionem et pacta de incasando dicta casalina et habitando in dicto castro”<sup>129</sup>. Tenendo conto che Fallacasa, nella sua dichiarazione del 1280, a proposito di Serra S. Abbondio, affermava che esso era stato costruito *iam sunt sexdecim anni*, vale a dire intorno al 1264, la vicinanza cronologica di questa data con quella del documento sopra citato ci induce a ritenerlo una testimonianza dell'intervento del comune cittadino teso ad incoraggiare e organizzare il popolamento del nuovo *castrum*; è vero che esistevano in territorio eugubino altri *castra* denominati Serra, in primo luogo quello di Serra *Partucci*, possesso di quei signori di Serra di cui si è detto sopra; non risulta tuttavia che quest'ultimo castello sia mai stato tolto ai proprietari per essere lottizzato ed assegnato a nuovi abitanti<sup>130</sup>; inoltre, la contestualità tra i due mandati di delega (stessa data, stesso procuratore, stesso ambito territoriale) eliminano ogni dubbio. Anche perché cinque mesi prima, e cioè il 20 aprile, Urbano IV, sicuramente in riconoscimento dell'impegno eugubino contro Cagli, aveva confermato solennemente alla città di S. Ubaldo il possesso dei castelli di Colle Pergola, Montesecco e Serra S. Abbondio e in generale “*castra, iurisdictiones ac possessiones et alia bona... a montibus civitatis Eugubii versus Marchiam*”<sup>131</sup>, sanzionando così nel modo più autorevole e definitivo una politica ormai trentennale di penetrazione in territorio avellanita, ma fornendo anche la prima notizia dell'esistenza di questo nuovo castello fondato da Gubbio, sempre sulla valle del Cesano, nelle immediate vicinanze dell'insediamento monastico. Di esso, differenza di quanto verificatosi per Pergola, non sono conservati documenti direttamente riferibili al momento della sua fondazione; ciononostante anch'essa può essere verosimilmente collocata nei primi mesi del 1263, contestualmente all'occupazione di Montesecco, anche se non vi sono notizie sulle modalità con cui Gubbio portò a compimento quest'altra grave provocazione nei confronti dell'eremo di Fonte Avellana. Infatti, a differenza di quanto avvenuto a Pergola (dove il popolamento del castello si era realizzato, almeno in parte, con il consenso e la partecipazione diretta dei *domini* che avevano fornito, per così dire, il “materiale umano” necessario a tale fine), qui l'autorità cittadina ritenne di poter agire d'imperio, vale a dire sottraendo *sic et simpliciter* uomini e famiglie pertinenti a Fonte Avellana ad alcuni centri circostanti, castrensi e non, cioè Leccia, Campetri e Capitale, nonché *villa Sortis*, tutti di pertinenza avellanita<sup>132</sup>, per trasferirli nel nuovo insediamento, sorto immediatamente a ridosso

<sup>129</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, VII 9.

<sup>130</sup> Per altri insediamenti omonimi, MENICHETTI, *Castelli, palazzi fortificati, ad indicem*.

<sup>131</sup> HAGEMANN, *Kaiserurkunden*, p.220, n.126 (regesto). SMACCHI, *Gubbio nel quadro politico di metà Duecento*, pp 293-294 (trascrizione). Tale concessione sarebbe stata rinnovata due anni dopo da Clemente IV (HAGEMANN, *Kaiserurkunden*, p.222, n.130).

<sup>132</sup> Per l'ubicazione di essi, MENICHETTI, *Castelli, palazzi fortificati, ad indicem*. Già sopra si è detto dell'appartenenza avellanita del *castrum* di Leccia; per quanto riguarda Campetri, il possesso, sia pure contrastato, del castello da parte della signoria monastica è documentato sin dal la fine del secolo XII, quando nel 1197 il baiulo del giustiziere della Marca anconetana immetteva l'eremo di Fonte Avellana nel possesso del *tenimentum Campetri et eius curie* e della parte [o di tutto?] il castello, già proprietà di Rainaldo di Tebaldo. Questi beni erano detenuti da *frater Leo* ed erano stati recuperati da Fonte Avellana tramite azione giudiziaria (*Carte di Fonte Avellana-II*, n.359). Già comunque nel 1194 Brancaloneo di Serralta aveva ceduto al detto eremo *pro anima* una parte del castello e *curtis* di Campetri, con gli *homines* e le possessioni (Ivi, n.344bis). Quarant'anni dopo (1234?) il baiulo del *comes* del comitato nocerino ed eugubino, su mandato del rettore del ducato di Spoleto, Rainaldo di Urslingen, immetteva il monastero avellanita nel possesso di *castellum Campetri*, e in generale di tutte le proprietà ad esso pertinenti, compresi *homines et ecclesie*. Ciò in esecuzione del lodo pronunciato da d. Andrea *Armani* nella controversia tra l'eremo e Brancuccio e Suppolino del q. Rainerio *fratris Leonis* (*Carte di Fonte Avellana-3*, n.557). Ancora nel 1245 risulta che Fonte Avellana disponeva di un *custos in castro Campetri* (*Carte di Fonte Avellana-4*, nn.644, 645), anche se i discendenti dell'antico “usurpatore” *frater Leo* non demordevano dal rivendicare i loro diritti su parte del castello (Ivi, nn.701 [1252], 717 [1253]. *Carte di Fonte Avellana-5*, n.768 [1255-1257]. Ved anche sopra).

Anche su Capitale le prime notizie risalgono al 1180, quando è documentato un *Blancus gastaldus de curte Capitalis* (*Carte di Fonte Avellana-2*, n.290), mentre nel 1200 un *dominus Rainaldellus baiulus Capitalis* sottoscriveva un atto notarile (Ivi, n.377) e l'anno successivo Ugolino *Capitalis rector* acconsentiva ad una concessione enfiteutica del priore di Fonte Avellana (Ivi, n.380); infine, in un elenco di possessi avellaniti stilato tra il 1227 e il 1229, tra le proprietà in diocesi di Gubbio vi è *castrum de Capitale* (Ivi, p.388).

della sede abbaziale, da cui dista pochi chilometri. Naturalmente, non si trattò di una iniziativa estemporanea ma, come si è visto, essa fu preparata negli anni precedenti attraverso la creazione di un apparato di controllo militare stabile che sicuramente dovette entrare in azione per garantire e rafforzare la presenza cittadina nell'area.

A questo punto tuttavia l'autorità pontificia che, pur non avendo ostacolato il comune cittadino nella sua vittoriosa *Blitz-Krieg* contro la signoria monastica, non doveva comunque averla nemmeno esplicitamente avallata<sup>133</sup>, ritenne giunto il momento di prestare orecchio alle querele di chi aveva fatto pesantemente le spese del rapinoso espansionismo eugubino, vale a dire l'eremo di Santa Croce di Fonte Avellana, che sicuramente si era fatto sentire energicamente. Così, nel 1265, Uberto di Cocconato, cardinale diacono col titolo di S. Eustacchio, veniva incaricato da papa Clemente IV di riportare la concordia tra il comune di Gubbio e il monastero, alla cui guida era da poco tempo pervenuto S. Albertino<sup>134</sup>; il risultato di tale opera di pacificazione è condensato nel lodo arbitrale il cui testo è riportato in appendice. In esso troviamo indiretta conferma del fatto che effettivamente, nel caso di Serra S. Abbondio, vi era stata una rottura unilaterale del vincolo di servitù, provocata esplicitamente o favorita tacitamente dal comune di Gubbio a vantaggio di coloro che si erano trasferiti nel nuovo castello; ciò può essere desunto dal fatto che il summentovato lodo è dedicato in notevole misura a stabilire l'entità delle somme che la signoria ecclesiastica avrebbe dovuto ricevere, come prezzo della loro affrancazione, dagli *homines et familie* dei castelli di Leccia, Campetri e Capitale, nonché di *villa Sortis*, cioè proprio dai castelli donde provenivano, come attesta la dichiarazione del giudice Fallacasa, coloro che erano andati a stabilirsi nella nuova fondazione castrense di Serra S. Abbondio, mai nominata peraltro nel lodo. È quindi evidente che, tramite questa composizione finanziaria, si voleva sanare la situazione di fatto di coloro che, spinti probabilmente dalle sollecitazioni e dalle lusinghe dell'autorità cittadina, si erano sottratti al dominio del loro signore senza nulla dare, per rifugiarsi nel nuovo "borgo franco". Si deve comunque di nuovo ribadire che non resta traccia nella documentazione di alcun atto formale tramite il quale il comune di Gubbio abbia liberato collettivamente dai obblighi signorili tutti coloro che avevano scelto di trasferirsi nel nuovo insediamento, né si fa alcun cenno ad un provvedimento di simile tenore sia nel lodo del 1265 che nella memoria difensiva presentata nel 1280 al tribunale pontificio; per cui è da ritenere che l'intervento cittadino si sia limitato all'esplicito incoraggiamento o al tacito assenso ad una "fuga di massa" attuata in prima persona dai rustici nella speranza di cassare i loro obblighi personali verso la signoria monastica senza sborsare un soldo<sup>135</sup>. In ogni caso, il lodo emesso dal cardinale di S. Eustacchio intendeva sanare queste situazioni salvaguardando in primo luogo i diritti dell'eremo, per cui si disponeva che gli uomini dei castelli di Leccia, Campetri e Capitale e della villa di *Sortis* restituissero alla controparte signorile tutti i feudi da essa ricevuti, la metà dei beni immobili posseduti ad altro titolo ed otto libre per ciascuna famiglia; per quanto riguardava invece gli uomini di Montesecco,

---

Sin dal secolo XI, infine, sono documentati possessi monastici *in loco/in fundo qui dicitur Sortis*, accresciuti tramite donazioni ed acquisti (*Carte di Fonte Avellana*. I, nn.21 [1066], 43 [1087], 54 [1081], 166[1129], 184 [1135]. *Carte di Fonte Avellana*-2, nn.226 [1151], 241[1155]). Una *villa Sortis* è menzionata per la prima volta nel 1247 (*Carte di Fonte Avellana*-4, n.668).

<sup>133</sup> È ragionevolmente certo che il Montesecco cui si riferisce la bolla di conferma di Urbano IV dell'aprile 1263 non sia il Montesecco o "Monte Insico", distrutto nel 1263, di spettanza avellanita e in comitato cagliese, ma l'altro Montesecco nella Marca, che per due volte, nel 1250 e nel 1261, si era sottomesso a Gubbio (ved. supra). Se così non fosse, non si comprenderebbe perché il cardinale Uberto di Cocconato, delegato pontificio incaricato di promuovere l'accordo tra il comune eugubino e Fonte Avellana, nell'ambito del lodo arbitrale da lui pronunciato avrebbe confermato a chiare lettere il buon diritto dell'eremo nel possesso del castello, imponendo anche alla controparte il pagamento dei danni dati in esso (ved. testo in appendice e infra)

<sup>134</sup> Sulla figura e l'opera di questo grande esponente avellanita, si vedano i contributi editi in *Sant'Albertino e il suo tempo*.

<sup>135</sup> Alcuni anni dopo, tra il 1287 e il 1292, il comune di Gubbio avrebbe messo in opera con successo la stessa tattica nei confronti degli *homines* dipendenti dai conti di Coccorano, approfittando della loro fuga in massa dai territori dei castelli di Petroio e Biscina per concedere loro la cittadinanza eugubina e dare contemporaneamente un colpo ad una famiglia signorile storicamente alleata della rivale Perugia (TIBERINI, *Le signorie rurali*, p.289. IDEM, "*Cum mero et mixto imperio et omnimoda iurisdictione et cum regalibus*": *sviluppi del dominio territoriale nel "patto di famiglia" del 1284 tra i conti di Coccorano*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria" XCVI [1999], pp.5-60. RIGANELLI, *Rivolte contadine*, pp.130-131).

*undecumque nunc habitatores existant*, la somma da pagare per famiglia saliva a dieci libre<sup>136</sup>, oltre naturalmente alla restituzione dei feudi e di metà degli altri beni immobili, mentre si stabiliva in 1650 libbre ravennati l'indennizzo per i danni arrecati al castello da parte del comune di Gubbio<sup>137</sup>. In cambio, i detti uomini e i loro discendenti venivano affrancati “ab omni vinculo et onere ervitutis, homagii, vassallagii, manentie, fidantie seu ascriptitie conditionis<sup>138</sup> e erano considerati de districtu et iurisdictione... civitatis Eugubii, sicut ceteri homines civitatis ipsius. Tutto ciò fermo restando quod situs et loca omnia dictorum castrorum et ville, videlicet in quibus ipsa castra et villa fuerunt, cum ipsorum iuribus, iurisdictionibus, honoribus, utilitatibus et omnibus ad castra ipsa et villam pertinentibus... eis [priori et conventui] libera et absoluta remaneant ab ipsis tenenda, possidenda et habenda”, con piena libertà di riedificare *domos et habitationes* necessarie ad ospitare *personae et familiares* dell'eremo e a ricoverare animali, biade, vino ed ogni altra cosa necessaria. Non si parlava tuttavia di ricostruire mura e fortificazioni, né il “ripopolamento” dei vari insediamenti sembra dovesse andare al di là di quanto necessario per una loro riconversione in puri e semplici centri aziendali, atti a dare ricetto solamente a personale dipendente dal monastero, visto che i primitivi abitanti avevano ormai mutato radicalmente la loro condizione giuridica e il loro domicilio, e ad immagazzinare i raccolti. Per cui, di fatto, il lodo arbitrale celebrato dal cardinale di S. Eustacchio sanciva implicitamente un sostanziale ridimensionamento della signoria ecclesiastica, “declassata” per così dire al rango di semplice percettrice di rendita fondiaria, non diversamente da tanti altri possessori più o meno cospicui; e questo nonostante che al comune di Gubbio si fosse fatto carico del ruolo di “difensore” dell'eremo avellanita da ogni forma di prevaricazione, sottolineando in tal modo la funzione, di fatto attribuita ad esso dalla sentenza arbitrale, di garante degli ex dipendenti signorili (e suoi nuovi distrettuali) per ciò che riguardava gli impegni da essi assunti nei confronti dei loro antichi signori, più che di parte cointeressata direttamente alla materia del contendere, almeno dal punto di vista formale. Del resto, senza il consenso e l'appoggio fattivo dei dipendenti semiservili della signoria monastica, come si è visto per Montesecco (ma come deve essersi verificato anche nelle altre situazioni), il comune cittadino non avrebbe potuto imporsi tanto facilmente su di un centro di potere così solidamente radicato e dotato di cospicui appoggi ai livelli più elevati. Per cui il procuratore eugubino nelle trattative con l'eremo avellanita non ci appare nelle vesti di chi si accordava con un nemico debellato per arrivare alla composizione pacifica di un conflitto, ma in quelle di chi assumeva di fatto il patrocinio e la rappresentanza giuridica di soggetti dei cui interessi il comune era tenuto a farsi carico in forza al dovere di protezione che gli competeva come suprema istanza politica del territorio cui gli ex dipendenti signorili erano stati aggregati a tutti gli effetti. Tra i castelli menzionati nel lodo come fatti oggetto di prepotenze da parte eugubina, vi è anche quello di *Insula*, da identificare con l'insediamento annesso al monastero di S. Andrea *de Insula filiorum Manfredi*, dipendente dall'eremo avellanita e situato non lontano da Costacciaro<sup>139</sup>. Quest'ultimo centro castrense, secondo la dichiarazione del procuratore eugubino Fallacasa, sarebbe stato fondato nello stesso periodo di Serra S. Abbondio e sarebbe stato popolato dagli

<sup>136</sup> In alcuni casi, tali versamenti in denaro, ancora quattro anni dopo la promulgazione del lodo, non erano stati effettuati, per cui il procuratore dell'eremo ottenne, il 3 dicembre 1269, dal giudice del podestà eugubino una sentenza che gli riconosceva il diritto di pignoramento su dei terreni di proprietà dei debitori morosi (*carte di Fonte Avellana-VI*, nn.881, 882, 883, 884, 885). Un'altra simile sentenza venne pronunciata, sempre a favore di Fonte Avellana, il 19 giugno 1275 (Ivi, n.1020)

<sup>137</sup> Dovette passare comunque parecchio tempo prima che tali pendenze finanziarie fossero totalmente regolate: risale infatti al settembre 1280 la quietanza generale rilasciata dal procuratore del monastero al comune cittadino, rappresentato dal podestà, per tutti i versamenti previsti dal lodo del 1265 (Ivi, nn.1129, 1130).

<sup>138</sup> L'atto formale di affrancazione fu stipulato l'anno successivo, dopo l'11 giugno 1266, quando Albertino, priore di Fonte Avellana, nominava il converso *frater Clarius* procuratore allo scopo di compiere quanto necessario a tale fine (BALDETTI, “*Le carte di S. Albertino*”, pp.261-264. *Carte di Fonte Avellana-VI*, n.831, regesto). Seguono nei mesi successivi altri *contractus cessionis pro libertate*, stipulati individualmente da uomini di *villa Sortis*, Campetri e Leccia, in forza dei quali contratti costoro cedevano al detto frate Clario dei terreni come risarcimento *pro libertate, quietatione et absolute* da lui concesse a nome dell'eremo (*Carte di Fonte Avellana-VI*, nn.833, 835, 836, 838, 839)

<sup>139</sup> Per la collocazione, MENICHETTI, *Castelli, palazzi fortificati, ad indicem*. Notizie sull'appartenenza avellanita dell'insediamento monastico sono in *Carte di Fonte Avellana - I*, p.409 (1139, *monasterium S. Andree de Insula cum castris et villis*) e in *Carte di Fonte Avellana - II*, pp.233, 313, 379 (*monasterium S. Andree de Insula Manfredi*).

*homines* sottratti proprio al *dominatus* monastico sopra citato; anche in questo caso, il lodo arbitrale del 1265 avrebbe regolarizzato l'affrancazione ottenuta di fatto in forza del trasferimento all'interno delle mura del nuovo insediamento, alle stesse condizioni di Leccia, Campetri, Capitale, *villa Sortis* e Montesecco, con la differenza che il versamento in denaro liquido venne stabilito in una cifra forfettaria di 200 libbre ravennati. La notizia trova conferma in un documento del 1267, in cui l'eremo avellanita nominava un procuratore per ricevere dal comune di Gubbio il residuo della somma di 200 libbre che gli uomini di Costacciaro dovevano al detto eremo, secondo quanto stabilito dall'arbitrato del 1265<sup>140</sup>. Il fatto che non i diretti interessati ma il comune cittadino fosse tenuto a sborsare quanto dovuto all'ente ecclesiastico per l'affrancazione di essi è una conferma ulteriore di quanto già sopra osservato, e cioè che l'autorità cittadina continuava a farsi carico della sua funzione rappresentativa; semmai, si pone a questo proposito l'interrogativo se le somme versate costituissero solo una anticipazione che poi sarebbe stata rimborsata al comune, oppure se gli oneri finanziari che il lodo del 1265 aveva imposto ai rustici come contropartita alla loro liberazione il comune medesimo se li fosse assunti direttamente. Questa seconda possibilità tuttavia risulta meno credibile in quanto, come si è visto, nei casi di morosità da parte di coloro che avrebbero dovuto indennizzare finanziariamente la signoria monastica, il comune cittadino non interveniva minimamente, anzi al contrario riconosceva alla parte creditrice il pieno diritto di rivalsa su proprietà immobiliari pertinenti ai debitori insolventi

Per concludere la disamina critica delle rivendicazioni che il comune di Gubbio aveva prodotto per dimostrare il suo diritto di possesso sul gruppo di *castra* di nuova fondazione, resta il caso del castello di Cantiano, che si affermava costruito su iniziativa del detto comune da più di 45 anni, senza però entrare nei particolari riguardo la provenienza della popolazione che vi era venuta ad abitare. In questo caso, si ha ragione di ritenere che ci si trovi in presenza di un *bluff* da parte eugubina per giustificare il possesso: infatti, solo pochi anni prima, vale a dire nel 1272, il procuratore del comune di Cantiano aveva acquistato da un gruppo di condomini (tra cui un *dominus Bartolus Uguitionis de Cantiana* e alcuni esponenti della famiglia eugubina dei "Guelfoni"<sup>141</sup>) "gironem castris Cantiane cum casalinis et solis et domibus", eccettuati "muris ipsius gironis qui sunt pro munimine dicti gironis"<sup>142</sup>. Risulta evidente quindi che la proprietà di alcune almeno delle strutture castrensi non era pubblica ma privata e che, come pare, ciò valeva anche per la cinta muraria la quale significativamente non venne ceduta dal consortile venditore. Che la situazione rimanesse questa anche negli anni seguenti lo si può inferire anche dal fatto che solo nel 1297 il comune di Gubbio riuscì a rilevare da un gruppo di condomini diverso da quello del 1272 il pedaggio annesso al castello, verosimilmente sulla Via Flaminia<sup>143</sup>.

Con tutto ciò, si riproponevano con molta chiarezza i caratteri peculiari dell'incastellamento di iniziativa comunale in area eugubina, tramite il quale si intendeva conseguire il doppio scopo di consolidare la presenza del potere cittadino sul territorio a discapito dei superstiti centri signorili, laici ed ecclesiastici, che si frapponivano alla riuscita di tale intervento e, contestualmente, di tentare di candidarsi al ruolo di garante e di controllore della sicurezza dei traffici in uno snodo importante dell'area di strada imperniata sull'asse viario costituito dalla Flaminia<sup>144</sup> ponendosi però così in concorrenza con Perugia, che parimenti a tale ruolo aspirava, e quindi alimentando uno stato di tensione più o meno latente tra le due città che, pur senza sfociare in conflitti paragonabili a quelli che avevano opposto le due città nel 1217 e nel 1259, sarebbe durato sino ai primi del '300<sup>145</sup>.

<sup>140</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, IX 7. *Carte di Fonte Avellana-VI*, n.845. Altre simili quietanze si hanno, sempre nel 1267, a favore degli uomini di Montesecco (si versano in due soluzioni 203 libbre e 2 soldi, e 89 libbre e 5 soldi) e ancora a favore di quelli di *Insula filiorum Manfredi* (Ivi, nn.850, 852).

<sup>141</sup> Su costoro, TIBERINI, *Le signorie rurali*, pp.123-127.

<sup>142</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Diplomatico*, IX 9

<sup>143</sup> S.A.S.G., Fondo comunale, *Istrumenti*, n.1 rogiti del notaio Pietro *Salinguerre* ("*Registrum instrumentorum comunis manu Petri Salinguerre notarii*"), cc.52v-54v

<sup>144</sup> Su questo, si veda anche S. TIBERINI, *La signoria rurale in territorio eugubino*.

<sup>145</sup> CENCI, *Le relazioni tra Gubbio e Perugia*, pp.560-565. CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio nel Duecento*, pp.31-33.

## Appendice I

### LODO ARBITRALE TRA L'EREMO DI S. CROCE DI FONTE AVELLANA E IL COMUNE DI GUBBIO (1265, novembre 10)

Copia autentica: S.A.S.G., *Libro Rosso*, cc.59r-61v [B]. Fondo comunale, *Diplomatico*, VIII 5 [B1].  
Edizione: J.B.MITTARELLI-A.COSTADONI, *Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti*, Venetiis 1773, (t.IX, pp.70-73).

Regesti: S.A.S.G., Fondo Armanni, III D2 (“*Notizie istoriche appartenenti all’Avellana ed a vari santi di Gubbio*”), p.38. MENICHETTI, *Castelli, palazzi fortificati*, p.46. *Carte di Fonte Avellana-VI*, n.821, pp.4-6 (con bibliografia)

N.B.: in mancanza di diversa indicazione, le notazioni in calce si riferiscono ad ambedue i testi collazionati.

In nomine Christi amen. Hoc est exemplum cuiusdam exempli autentici scripti de quodam laudo reperti in registro comunis Eugubii, scripti et autentici per Michaellem notarium, tenor cuius exempli talis est [B1]

In nomine Christi amen. Hoc est exemplum cuiusdam arbitrii seu finitionis<sup>146</sup> aut diffinitionis lati et recitati<sup>147</sup> per dominum Ubertum S. Eustachii diaconum Cardinalem et muniti sigillo cere appenso ipsius domini Cardinalis et scripti et autentici per Paridem notarium, inter commune<sup>148</sup> Eugubii et syndicum dicti communis ex parte una et heremum<sup>149</sup> Sancte Crucis Fontis Avellane et syndicum dicte heremus ex altera, quod sic incipit, continet atque refert.

In nomine Domini amen. Ad sopiendas odiosas contentiones causarum et dispendiosa querelantium litigia dirimenda, benivola interventio caritatis que contentiones et discidia exortitur inter litigantes ad invicem pacis consilia sollicite persuadens amicabile arbitrium utiliter introducit, quo explosis difficultatibus questionum subductis et iurgantium cordibus concordia reddita quod litium consumebatur dispendiis in usus convertitur oportunos; sane inter religiosos viros priorem et conventum heremi Sancte Crucis Fontis Avellane ordinis S. Benedicti Eugubine diocesis, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis ex parte una, et potestatem, consilium et commune civitatis Eugubii ex altera, super castris Montis Scicli Callensis, Litie Nucerrine, Insule, Campietrii et Capitalis et ville Sortis Eugubine diocesum<sup>150</sup>, et super destructionibus, dampnis et incendiis datis et illatis prefatis priori et conventui in dictis castris et villa a predictis potestate, consilio et communi, nec non super hominibus, districtibus, iuribus, et iurisdictionibus dictorum castrorum et ville questione sub orta, felicis recordationis dominus Urbanus papa quartus nos Ubertum miseratione divina S. Eustachii diaconum cardinalem concessit in causa huiusmodi predictis partibus adiutorem, comparentibus itaque Ventura Ranerii dictorum potestatis, consilii et communis, et fratre Raynaldo dicte heremi monacho predictorum prioris et conventus sindicis seu<sup>151</sup> procuratoribus cum mandatis sufficientibus, ad agendum, defendendum et iurandum et alias plenis ad causam in iudicio coram nobis dictus frater Raynaldus contra predictum Venturam nomine dictorum potestatis, consilii et communis sub certis formis et modis libellos porrexit per quos petebat nomine predictorum prioris et conventus et prenominate heremi, prefatos potestatem, consilium et commune, ad refectionem dictorum castrorum et ville et ad restitutionem hominum, districtuum, iurium,<sup>152</sup> iurisdictionum et ad extimationem seu mendam<sup>153</sup> predictorum dampnorum, incendiorum ac destructionum in predictis castris et villa et ipsorum curibus<sup>154</sup> dicte heremi illatorum sibi finaliter condempnari et ad satisfactionem compelli cum expensis factis ac

---

<sup>146</sup> *Finis* [B1].

<sup>147</sup> *Recitati* [B1].

<sup>148</sup> Così quasi sempre in B, mentre in B1 ricorre costantemente l’abbreviazione *coe* e casi obliqui.

<sup>149</sup> Costantemente di genere femminile.

<sup>150</sup> *Diocesis* [B1].

<sup>151</sup> *Seu* soprascritto [B1].

<sup>152</sup> *Et* [B1].

<sup>153</sup> *Emendationem* [B1].

<sup>154</sup> Così nel testo, sta per *curiis* o *curtibus*?

etiam fatiendis, litibus igitur super libellis huiusmodi legitime contestatis per Venturam syndicum supradictum et ab utraque parte de calumpnia et de veritate dicenda prestitis iuramentis, factisque positionibus et subsecutis responsionibus ad easdem, datis etiam articulis et factis interrogatoriis<sup>155</sup> super ipsis ac examinatis quibusdam testibus qui pro parte dictorum prioris et conventus coram nobis producti fuerunt diligenter; dicte partes videlicet prescripti potestas, consilium et commune, et prefati prior et conventus, volentes vitare litigiorum dispendia et anfractus ac suis parcere laboribus et expensis, elegerunt potius per viam pacis et concordie huiusmodi questionem dirimere quam eventum dubii iudicii expectare, sicque prenominati potestas, consilium et commune discretum virum Ferrum Carsedonii eorum concivem et prefati prior et conventus supradictum fratrem Raynaldum suos legitimos constituentes procuratores et syndicos ipsos cum plenis et sufficientibus mandatis ad compromittendum in nos super predictis omnibus et singulis et ad componendum, paciscendum, iurandum et subiciendum se et predictos quorum procuratores erant, iurisdictioni, arbitrio, ordinationi, diffinitioni, dicto et provisioni nostris, ad nostram presentiam trasmiserunt. Et tandem prenominatus frater Ranaldus<sup>156</sup> nomine predictorum prioris et conventus, et dictus Ferrus dictorum potestatis, consilii et communis nomine, in nos tamquam in arbitrum, arbitratorem, laudatorem, ordinatorem,<sup>157</sup> diffinitorem et amicabilem compositorem pure, simpliciter ac libere compromittere curaverunt, reservata nobis nichilominus iudiciaria potestate, se se invicem nomine predictorum principalium ac ipsos principales utrumque diffinitioni, ordinationi, dispositioni, sententie, iusso<sup>158</sup>, laudo et arbitrio nostris super predictis castris, villa, hominibus, districtibus, iuribus, iurisdictionibus, dampnis, incendiis, destructionibus ac omnibus ipsorum circumstantiis de alto et basso totaliter submittentes, de parendo diffinitioni, ordinationi, dispositioni sive iusso<sup>159</sup>, laudo et arbitrio super hiis ferendis a nobis inviolabiliter observando, in suis et eorundem partium animabus corporalibus hinc inde prestitis iuramentis, pro ut<sup>160</sup> in istrumento publico per manus Paridis infrascripti notarii nostri inde confecto plenius continetur. Porro nos, pro bono pacis et concordie, de mandato sanctissimi patris nostri domini Clementis pape quarti, huiusmodi recepimus compromissum, reservata tamen nobis in omnibus et singulis supradictis iudiciaria potestate. Et tandem<sup>161</sup>, premissis omnibus et singulis eidem domino pape diligenter relatis et ab eodem domino auctoritate, licentia et potestate obtemptis ordinandi, disponendi, sentiendi, arbitrandi, diffiniendi et pronuntiandi super predictis inter partes iamdictas pro ut<sup>162</sup> nobis expediens videretur, votis quoque ipsarum partium diligenter scrutatis, de eiusdem domini nostri licentia, auctoritate, conniventia et etiam po[te]state<sup>163</sup> et predictarum partium unanimi voluntate, Christi nomine invocato, tam arbitraria quam iudiciaria iurisdictione dicimus, pronuntiamus, ordinamus, diffinimus, disponimus, sententiamus ac etiam inrevocabiliter<sup>164</sup> arbitramur quod predicti potestas, consilium et commune ac dictus Ferrus syndicus ipsorum nomine fatiant et procurent procurare ac facere teneantur quod omnes et singuli homines de predictis castris Licie, Campetri et Insule et villa Sortis ac curiarum ipsorum castrorum et ville, undecumque nunc habitatores existant, dent,<sup>165</sup> reddant, restituant et pacifice ac quiete dimittant priori et conventui supradictis omnia feuda omnesque supra apprehensas que et quas in dictis castris et villa et in<sup>166</sup> districtibus, curtibus, territoriis et finibus ipsorum castrorum et ville per se vel alios habent et tenent, habuerunt et tenuerunt a tempore quo causa commissa nobis extitit supradicta et medietatem omnium immobilium ubicumque et undecumque aquisitorum, usque ad festum beate Lucie proximum venturum, et pro mobilibus que habent dicti homines de castris predictis Licie,

---

<sup>155</sup> *Interrogariis* [B1].

<sup>156</sup> *Raynaldus* [B1].

<sup>157</sup> *Et* [B1].

<sup>158</sup> Così nel testo.

<sup>159</sup> Così nel testo.

<sup>160</sup> Così nel testo.

<sup>161</sup> Così nel testo.

<sup>162</sup> Così nel testo.

<sup>163</sup> *Postate*, senza segno di abbreviazione.

<sup>164</sup> La parola si presenta nella forma *in revocabiliter*, con segno di abbreviazione sopra la n.

<sup>165</sup> *Et* [B1].

<sup>166</sup> Mancante in B1.

Campetri et Capitalis et villa Sortis quilibet ipsorum aut quelibet familia, usque ad idem<sup>167</sup> festum, octo libras ravegnatum det et solvat priori et conventui supradictis et omnes homines predicti castri Insule communiter dent et solvant usque ad eundem terminum ducentas libras eiusdem monete prefatis priori et conventui pro mobilibus supradictis.

Dicimus preterea, ordinamus, sententiamus ac etiam arbitramur quod si aliqui ex predictis hominibus fuissent a dictis priore et conventu, aut a priore et conventu ecclesie de Insula supradicta vel a predecessoribus eorundem aliquo tempore affrancati legitime, quod pro affrancatis et liberis habeantur et quod ipsi et predicti potestas, consilium et commune pro eis ad predicta vel aliquod predictorum quo ad partem dictos affrancatos de predictis contingentem minime teneantur; salvo et reservato omni iure quod prior et conventus predicti habent, habere debent aut consueverunt habere in huiusmodi affrancatis, super quo eos libere valeant convenire.

Volumus etiam, ordinamus, arbitramur, sententiamus atque precipimus quod hii<sup>168</sup> qui de predictis hominibus qui affrancatos se asserunt, affrancationes suas infra festum beati Nicolai proxime venturum probare legitime in eugubina curia teneantur, ita quod alter pro altero dictorum hominum non possit super predictis contra priorem et conventum prefatos testimonium perhibere, et si eos super hiis testificari contingat quod testimonium illud nullius firmitatis existat. Si vero hii qui se affrancatos asserunt affrancationes ipsas non probaverint infra terminum prelibatum, ad supradicta omnia et singula ut ceteri supradicti, et prefati potestas, consilium et comune<sup>169</sup> pro eis eisdem priori et conventui, teneantur.

Item dicimus, ordinamus, statuimus, arbitramur et sententiamus quod prescripti potestas, consilium et commune fatiant et procurent procurare ac facere teneantur quod omnes et singuli homines de predictis castris et villa dent et reddant et restituant libere pacifice atque quiete dimittant hinc ad festum Epiphanie Domini proximum venturum predictis priori et conventui et predicte heremo medietatem omnium illarum possessionum quas emerunt aut ad libellum habuerunt vel habent de bonis et possessionibus dicte heremi aut menbrorum<sup>170</sup>, ecclesiarum, vasallorum, hominum aut manentium ipsius heremi. De alia autem medietate dictarum possessionum sic emptarum seu habitarum sit in optione dictorum prioris et conventus utrum velint ipsam medietatem residuam et restituant pretium illud quod medietas ipsa constitit<sup>171</sup>, aut percipiant et habeant illum annum redditum, censum seu fictum quem vel quod illa medietas reddere consuevit priori et conventui supradictis aut rectoribus menbrorum<sup>172</sup> heremi prelibate vel aliis pro eisdem. Ita quod, si dicti prior, conventus maluerint quod predicta residua medietas remaneat predictis hominibus, teneantur dictam residuam medietatem ipsis hominibus confirmare secundum tenores<sup>173</sup> instrumentorum factorum de emptione vel libelli datione ipsius. Item dicimus, ordinamus, arbitramur, precipimus et mandamus quod omnes illi de predictis hominibus qui dixerint se aliquas possessiones emisse vel ad libellum habere, huiusmodi emptionem vel libelli dationem probare in predicta Eugubina curia teneantur per probationes legitimas infra festum Sancte Lucie predicte, ita quod alter de predictis hominibus ad testificandum pro altero minime admittatur<sup>174</sup>, et si istum terminum hoc non probaverint, dicte possessiones de feudis et apprehensis dicte heremi presumantur et habeantur, et de illis tamquam de feudis et apprehensis eisdem priori et conventui dicti potestas, consilium et commune fatiant et teneantur facere responderi.

Dicimus etiam, ordinamus et arbitramur ut omnes venditiones, alienationes et permutationes facte de possessionibus et bonis immobilibus que dicti homines habebant et habuerunt a tempore destructionis predictae citra sint irritae, inanes ac nulle, quod per eas dictis priori et conventui nullum preiudicium generetur, et quod predicti potestas, consilium et commune teneantur de ipsis

---

<sup>167</sup> *Dictum* [B1].

<sup>168</sup> Tra questa e la successiva parola c'è un breve spazio bianco [B1].

<sup>169</sup> Così in B.

<sup>170</sup> Così nel testo.

<sup>171</sup> *Constit* [B1].

<sup>172</sup> Così nel testo.

<sup>173</sup> *Tenorem* [B1].

<sup>174</sup> Così nel testo.



huiusmodi venditionibus seu alienationibus non obstantibus dictis priori et conventui ut de aliis supradictis facere responderi.

Item dicimus, ordinamus, precipimus et arbitramur quod prefati potestas, consilium et commune fatiant et procurent procurare ac<sup>175</sup> facere teneantur quod homines de predicto castro Montis Scicli, undecumque nunc habitatores existant, dent, dimictant et quiete restituant dictis priori et conventui omnia feuda omnesque supra apprehensas que et quas habent aut habuerunt infra fines dicti castri Montis Scicli, a tempore destructionis ipsius castri citra, et medietatem omnium immobilium acquisite, et pro mobilibus que habent quelibet familia det et solvat dictis priori et conventui decem libras ravegnatum, et si homines dicti castri aliqua emerunt vel ad libellum habuerunt aut habent de bonis dicte heremi aut membrorum<sup>176</sup> ipsius, quod de illis respondeant, satisfiant priori et conventui supradictis, ut de aliis hominibus ditorum castrorum in similibus superius est expressum, et ad omnia teneantur et per eosdem terminos prefatis priori et conventui et dicte heremo ad que predicti homines predictorum castrorum et ville tenentur.

Item dicimus, exprimimus et declaramus quod illum hominem singulariter per se ac familiam intelligimus ut super predictis per se respondeat prenominate priori et conventui qui vel que per se communi Eugubii ut civis deservit et ipsius per se functiones agnoscit.

Item dicimus, ordinamus, statuimus et arbitramur quod si aliqui hominum predictorum castrorum et ville aliqua de hiis que habent et tenent in districtibus ditorum castrorum et ville procuraverunt sibi a die commisse nobis predicte cause citra vendi aut confirmari a quacumque persona ecclesiastica vel etiam seculari, quod talis venditio vel confirmatio nullius valoris vel firmitatis existat, et dictis priori et conventui nullum ex eis preiudicium generetur, nisi per probationes legitimas ostendatur et appareat manifeste quod res sic vendite aut confirmate spectent ad venditores seu confirmatores predictos, quod si probatum non fuerit infra festum S. Lucie predicte, ex tunc de ditorum castrorum et curtibus et districtibus habeantur, et de eis tamquam de districtibus eorundem respondeatur priori et conventui supradictis.

Item dicimus, ordinamus, sententiamus, precipimus, statuimus ac etiam arbitramur quod prefati potestas, consilium et commune pro dampnis et vastis que dederunt et intulerunt prenominate priori et conventui et dicte heremo in destructione dicti castri Montis Scicli dent et solvant prefatis priori et conventui<sup>177</sup> aut procuratoribus eorundem, mille sexcentas et quinquaginta libras ravennatum usque ad festum S. Lucie predicte, quod si facere non poterant aut non fecerint eis ad hoc faciendum usque ad festum Purificationis beate Virginis precise terminum assignamus.

Item dicimus, ordinamus, statuimus et arbitramur quod situs et loca omnia ditorum castrorum et ville, videlicet in quibus ipsa castra et villa fuerunt, cum ipsorum iuribus, iurisdictionibus, honoribus, utilitatibus et omnibus ad castra ipsa et villam pertinentibus, non obstante si predictis hominibus comuniter vel divisim aliqua concessio, donatio, assignatio seu quevis alia alienatio a predictis potestate, consilio et communi vel ab altero pro ipsis facta fuisset de aliquibus montanis<sup>178</sup>, montibus, pratis, pascuis, paludibus, silvis, nemoribus vel aliis quibuscumque rebus ad dicta castra et villam ipsarumque pertinentias et districtus et ad ipsam heremum suaque membra spectantibus, que nullius penitus sint momenti, et per eas prefatis priori et conventui ac heremo nullum preiudicium generetur sed eis libera et absoluta remaneant ab ipsis tenenda, possidenda et habenda, et hiidem prior et conventus in illis locis et sitibus domos et habitationes necessarias rehedificare et construere possint et valeant, in quibus possint persone et familiares dicte heremi habitare ac in eis animalia, blada, vina et alia necessaria comode retinere.

Nos autem, auctoritate predicti domini pape affrancamus, liberamus, absolvimus, manumittimus, relaxamus et absolvimus<sup>179</sup> omnes et singulos homines predictorum castrorum et ville et heredes ipsorum ac descendentes ex ipsis ab omni vinculo et onere servitutis, homagii, vassallagii, manentie, fidantie seu ascriptitie conditionis quibus heremo, priori et conventui tenebantur predictis, ita quod decetero ipsi et eorum heredes et descendentes ex eis sint liberi et franci et

---

<sup>175</sup> Et [B1].

<sup>176</sup> Così nel testo.

<sup>177</sup> Di seguito, *et dicte heremo in destructione dicti castri Montis Scicli*, sottolineato con una serie di trattini, utilizzati come segno di depennamento [B1].

<sup>178</sup> Così nel testo, per *montaneis*.

<sup>179</sup> O *absolvimus*, comunque ripetuto.

homines sui iuris et quod libere possint testari et quoslibet alios actus legitimos exercere et facere pro ut<sup>180</sup> homines liberi et cives romani facere possunt. Ita tamen quod predictae liberatio, affrancatio et manumissio ac relaxatio hominum predictorum eo tantum tempore et non antea valere et vigorem habere incipiant quo predictis priori et conventui satisfactum fuerit plenarie de omnibus et singulis supradictis. Item dicimus, ordinamus et arbitramur quod predicta nostra ordinatio seu arbitrium et supradicta vel aliquod predictorum ad Moricum, Alebrandum, Severum, Deutesalvi et fratres ac filios Anselmi Martini Dalmele minime se extendeant vel locum habeant in eisdem, ita quod eis non obsit nec prosit ordinatio<sup>181</sup> supradicta, set dicti prior et conventus iure suo possint uti in eis et contra eos, sicut unquam hactenus potuerunt.

Item dicimus, ordinamus ac etiam arbitramur quod predicti homines predictorum castrorum et ville decetero sint et remaneant de districtu et iurisdictione predictorum potestatis, consilii et communis et civitatis Eugubii, sicut ceteri homines de districtu civitatis ipsius. Ita tamen quod prenominati potestas, consilium et commune nichil plus in angariis et perangariis habeant aut imponant predictis hominibus quam habere dicta heremus consuevit, salvo omni iure Romane Ecclesie, siquod sibi in predictis hominibus competit aut competere consuevit, in quo per hac ordinationem nullum eidem Ecclesie preiudicium generetur.

Item dicimus, ordinamus, statuimus et arbitramur quod predicti potestas, consilium et commune fatiant et statuunt facere ac statuere teneantur in capitularibus civitatis Eugubii certum et speciale statutum conscribi quod potestas qui nunc est et qui pro tempore fuerit iuret et teneatur ordinationem, sententiam et arbitrium nostrum predictum perpetuo observare, et quod predictum statutum in predictis capitularibus anno quolibet conscribatur.

Item dicimus, statuimus, ordinamus et arbitramur quod si homines dictorum castrorum et ville aut eorum aliqui iura predictae heremus et specialiter aliqua de predictis que per presentem ordinationem sibi ad iudicamus<sup>182</sup> vellent aut presumerent occupare aut dictam heremum super ipsis in aliquo molestare, quod predicti potestas, consilium et commune dictam heremum a dictis hominibus defendere et tueri teneantur ipsamque heremum a predictis omnino conservare indemnem.

Mandamus etiam et districte precipimus predictam ordinationem, arbitrium, sententiam, diffinitionem et amicabilem compositionem a predictis partibus in virtute prestiti iuramenti et sub pena mille marcarum argenti in compromisso predicto adiecta firmiter observari; partem ea non servantem aut in aliquo contra venientem in medietatem quantitatis predictae Ecclesie Romane et in aliam medietatem parti predicta servanti aut observari volenti auctoritate predicta ex nunc inscriptis nomine pene sententialiter condemnantes. Ita quod predicta pena commissa et exacta, partes predictae cum eiusdem pene commissione ad omnia predicta et singula nichilominus teneantur.

Item quod si de predictis vel aliquo predictorum in posterum dubitari contingat vel<sup>183</sup> aliqua eis in esse obscuritas<sup>184</sup>, reservamus nobis potestatem plenariam et liberam facultatem interpretandi, declarandi et supplendi ea, semel et pluries pro ut<sup>185</sup> nobis videbitur expedire.

Lata et recitata fuit hec ordinatio, arbitrium seu diffinitio per nos Perusii, in camera nostra, presentibus testibus ad hoc vocatis et rogatis venerabili in Christo patre fratre Morando Fanensi episcopo, Guilielmo archidiacono yporiensi, Guidone preposito cariensi Taurinensi diocesi, Boniohanna plebano de Carmingiano Pistoriensi diocesi, cappellanis nostris, nobili viro Ranaldo de Sirola Eugubine diocesi, Hugolino de Sirola nepote suo et aliis pluribus, presentibus etiam predictis fratre Ranaldo et Ferro sindicis et predictam ordinationem, arbitrium et diffinitionem ac omnia et singula supradicta acceptantibus et emologantibus. Sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, die decimo intrante novembre, indictione octava, pontificatus domini Clementis pape quarti, anno primo. In cuius rei testimonium et futuram memoriam

---

<sup>180</sup> Così nel testo.

<sup>181</sup> *Supradicta* (?), depennato [B1].

<sup>182</sup> Così nel testo.

<sup>183</sup> *Eis*, depennato [B1].

<sup>184</sup> *Obscuritatas* nel testo.

<sup>185</sup> Così nel testo.

premissorum presentem pronuntiationem per infrascriptum tabelionem nostrum scribi et publicari mandavimus et sigilli nostri appensione muniri.

Ego Paris de Spoleto notarius publicus predictis et prolationi predicte ordinationis, arbitri seu sententie interfui et ut supra legitur, mandato predicti domini cardinalis, scripsi et publicavi et meo consueto signo signavi.

Et ego Michael auctoritate imperiali notarius hoc exemplum ex originali dicti arbitri seu sententie aut diffinitionis<sup>186</sup> autentici per predictum Paridem notarium fideliter sine fraude trascripsi et exemplavi, nichil addito vel diminuto certa scientia quod sensum mutet nisi signum notarii et muniti sigillo cere appenso ipsius domini cardinalis et cum ipso originali legi et abscultavi, simul cum Mercato Ricomanni, Sabatino Bernardi et Mercato Bosi notariis testibus a me vocatis et de mandato et auctoritate nobilis viri domini Ruberti de Rubertis de Regio, potestatis communis Eugubii, sub anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, indictione nona, tempore quarti Clementis pape, die tertio intrante decembre, Eugubii, autenticavi meumque signum solitarium posui.

Et ego Ugolinus Deotacomandi imperiali auctoritate notarius predicta omnia ut inveni in dicto exemplo scripto manu dicti Michaelis notarii, nichil addens vel minuens quod sensum vel intellectum mutet, exemplavi et scripsi de mandato et auctoritate sapientis viri domini Vidonis Ranaldi iudicis comunis Eugubii et abscultavi, cum Ugolino Iacobi et Angelo Ugolini et Iacobo Iohannis notariis et in publica forma redegei et meum signum apposui; obmisi tantum quandam dictionem quam legere non potui supra inter dictionem hii et dictionem qui (S)

(S) Et ego Ugolinus Iacobi, maiestatis imperialis auctoritate notarius, ascultationi supradictorum cum orriginali interfui et de mandato ac auctoritate providi viri domini Guidonis iudicis et assessoris comunis dicti<sup>187</sup> me subscripsi et meum signum apponens et cetera.

(S) Et ego Iacobus Iohannis notarius cum predicto Ugolino Deotacomandi exemplatore legendo et abscultando interfui et quia vidi et audivi idem in uno quod in alio contineri, idcirco me cum proprio singno et nomine in testem subscripsi [B1]

## **Appendice II**

**APPELLATIONES DI FALACASA IUDEX, PROCURATORE DEL COMUNE DI GUBBIO, RIGUARDO I DIRITTI DEL DETTO COMUNE SUL SUO COMITATO (1280, settembre 5)**

Copia semplice. S.A.S.G., Fondo comunale, *Cause civili*, 1, ("*Liber oblungus*"), cc.1r-2r  
Regesto: MENICHETTI, *Castelli, palazzi fortificati*, pp.51, 136, 352.

In nomine Domini amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo octuagesimo, Apostolica sede pastore vacante, indictione octava, mense septembris, die quinta. Dominus Fallacasa, syndicus ut asseruit comunis Eugubii et universitatum<sup>188</sup> quorundam castrorum in infrascriptis articulis contentorum syndicario nomine predictorum, comparens coram venerabili viro domino Berardo Sedis apostolice camerario, quosdam articulos in duabus cedulis cum quibusdam protestationibus scriptis in ipsis nec non lectis coram ipso domino, optulit quos idem domino mandavit recipi per me notarius examinandos, corrigendos seu cassandos, repellendos vel admictendos per ipsum, prout de iure ipsi domino videbitur faciendum, tenor vero unius predictarum cedularum in qua quidem articuli et protestationes continentur, talis est.

---

<sup>186</sup> *Diffinitionis* [B1].

<sup>187</sup> *Dicti* soprascritto.

<sup>188</sup> *Et universitatum* ripetuto.

Hii sunt articuli porrecti et dati per dominum Fallacasam iudicem de civitate Eugubii syndicum et procuratorem comunis civitatis dicte et universitatum castrorum Collis Pergole, Cantiane, Serre Sancti Abundi et Collis Stacçarii Eugubine diocesis, syndicario et procuratorio nomine predictorum, contra rectorem ducatus Spoleti et suum procuratorem, et specialiter magistrum Terrigum, constitutum procuratorem a domino Philippo de Neapoli rectore dicti ducatus, in causis et super causis appellationum interpositarum pro parte et nomine predictorum comunis et universitatum a preceptis, monitionibus, conminationibus, sententiis, gravaminibus et sententiis<sup>189</sup> latis, factis et conminatis<sup>190</sup> predictis vel alicui ipsorum seu in eis vel alterum ipsorum per dominum Uguitionem marchionem de Monte Mexano seu per dictum dominum Philippum, tamquam per rectores dicti ducatus seu aliquem tamquam eorum officialem super quibus ad litis contestationem extitit processum, coram domino Guillelmo Pelea canonico Cenomanensi, Camere domini pape generali auditore causarum, et super defensione comitatus Eugubini et castrorum et villarum de ipso comitatu.

In primis, intendit probare dictus dominus Fallacasa iudex, syndicario et procuratorio nomine predictorum comunis et universitatum dictorum castrorum, contra rectorem ducatus Spoleti et eius procuratorem magistrum Terrisium in causis appellationum interpositarum a preceptis, monitionibus, conminationibus<sup>191</sup>, sententiis et processibus et gravaminibus factis, illatis et latis contra predictos vel alterum predictorum, quod comune civitatis Eugubini construxit et construi fecit in comitatu Eugubii suis sumptibus et expensis castrum Collis Pergole pro se et suo.

Item quod ipsum castrum fuit constructum per dictum comune iam sunt XLV vel XLVIII anni et plus.

Item quod ipsum comune munuit et muniri fecit ipsum castrum suis sumptibus et expensis muris, fossis et carbonariis et quod fecit ibi fieri turrim et palatium, fossa, steccata et alias munitiones.

Item quod comune ipsius civitatis stetit ibi ad ipsius castri constructionem per viginti dies et plus.

Item quod ipsum comune pluries universaliter et ostiliter ivit ad dictum castrum in defensione castri contra rebelles Romane Ecclesie et alios impugnantes ipsum castrum et ipsum offendentes et offendere volentes.

Item quod ipsum castrum fuit constructum et fuit et est habitatum de familiis et hominibus castrorum de Seralta, de Belliscio, Monte Aiati, Ripalta, Griffolito, Monte Episcopali et de Monte Siculo et eorum curiis.

Item quod a tempore constructionis ipsius castri universitas et homines ipsius castri circa et in eo habitantes responderunt dicto comuni Eugubii ut alii ipsi comuni subiecti huc usque<sup>192</sup> et nunc respondent.

Item quod dictum comune Eugubii habuit et possedit dictum castrum pro se et suo a tempore constructionis ipsius citra, et nunc habet et possidet ad plenam iurisdictionem.

Item quod dictum commune Eugubii expendit in constructione, munitione et defensione dicti castri centum milia libras ravenates et anconitanas et ultra.

Item quod dicte familie et homines de dicto castro Montis Sicli fuerunt homines heremi Sancte Crucis Fontis Avellane Eugubine diocesis.

Item quod dictum comune Eugubii suis sumptibus et expensis pro se et suo construxit et construi fecit in dicto comitatu castrum Serre Sancti Abundi.

Ite quod ipsum castrum fuit constructum iam sunt sexdecim anni.

Item quod ipsum castrum fuit constructum et habitatum et est de familiis et hominibus heremi Sancte Crucis Fontis Avellane Eugubine diocesis, et specialiter de familiis et hominibus habitantibus olim in castris Licie, Campetri et castro sive villa Capitalis et in villa Sortis.

Item quod dicta castra et ville in proximo precedenti articulo contenta, et dicti familie et homines habitantes in eis reducte et habitantes in dicto castro Serre fuerunt dicte heremi Sancte Crucis.

---

<sup>189</sup> Così nel testo.

<sup>190</sup> Così nel testo.

<sup>191</sup> Così nel testo.

<sup>192</sup> Così nel testo.

Item quod dictum castrum et universitas ipsius et homines habitantes in eo a tempore constructionis ipsius citra usque nunc responderunt dicti comuni Eugubii ut sibi subiecti, et nunc respondent.

Item quod dictum comune Eugubii, a tempore constructionis ipsius castri, habuit et possedit ipsum castrum et homines habitantes in eo ad plenam iurisdictionem usque nunc, et nunc habet et possidet.

Item quod ipsum comune Eugubii munivit et muniri fecit ipsum castrum muris, carbonariis<sup>193</sup> et fossis suis sumptibus et expensis.

Item quod fecit ibi fieri palatium.

Item quod dictum comune Eugubii expendit in constructione et munitione dicti castri viginti milia libras ravennates et anconitanas et plus.

Item quod dictum comune Eugubii pro se et suo suis sumptibus et expensis construxit et construi fecit in dicto comitatu castrum Collis Staccarii.

Item quod ipsum castrum fuit constructum iam sunt quindecim anni et plus.

Item quod fuit constructum et edificatum et habitatum et est de familiis et hominibus de Ysola sive de castro Ysole filiorum Manfredi.

Item quod dictum castrum sive villa Ysole et dicte familie et homines habitantes in eo, de quibus dictum castrum fuit constructum et per quos fuit et est habitatum, fuerunt dicte heremi Sancte Crucis.

Item quod dictum comune Eugubii, a tempore constructionis ipsius castri citra usque nunc habuit et possedit ipsum castrum pro se et suo ad plenam iurisdictionem, et homines habitantes in eo, et nunc habet et possidet.

Item quod universitas et homines ipsius castri responderunt dicto comuni Eugubii ut sibi subiecti, a tempore constructionis ipsius castri citra usque nunc, et nunc respondent.

[Item]<sup>194</sup> quod dictum comune expendit in constructione et munitione ipsius castri quindecim milia libras ravennates et anconitanas.

Item quod dicte familie dictorum castrorum et villarum, olim pertinentes dicte heremo, pertinent dicto comuni rationibus predictis et etiam ex laudo lato inter ipso comune et dictam heremum per venerabilem patrem dominum Ubertum de Coconato olim cardinalem Romane Ecclesie, arbitrum seu arbitratorem inter dictum comune et dictam heremum de consensu summi pontificis.

Item quod dictum arbitrium, post ipsius prolationem, fuit per dictam heremum et priorem et syndicum ipsius, et etiam a comuni, acceptatum et emologatum.

Item quod dictum comune pro se et suo suis sumptibus et expensis construxit et construi fecit in dicto comitatu castrum Cantiane.

Item quod ipsum castrum fuit constructum iam sunt XLV anni et plus.

Item quod ipsum comune habuit et possedit ipsum castrum et homines habitantes in eo ad plenam iurisdictionem a tempore constructionis ipsius castri et nunc habet et possidet.

---

<sup>193</sup> Tra *carbonariis* e *et* si inserisce il *signum* del notaio, apposto in fondo ad ogni facciata di scrittura, senza però la formula di autenticazione.

<sup>194</sup> Manca nel testo, ma si evince dalla struttura interna di esso.